

SPEDIZ. IN ABBONAMENTO
POSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662
Art. 2 comma 20 lett. b
ANNO XVI N° 5



N° **5**
SETTEMBRE
OTTOBRE
2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Intervista a Francesco Pintor, Garante del Contribuente

Troppi ricorsi! Rischiamo di ingolfarci

di Mariangela Latella

Sono in aumento i ricorsi presentati dinanzi al Garante del contribuente ma gli uffici non sono pronti a fare fronte all'incremento del carico di lavoro se questo dovesse ulteriormente aggravarsi. E' l'allarme lanciato da Francesco Pintor, 74 anni, nuovo Garante del contribuente subentrato a Pellegrino Iannaccone da appena un anno. I contribuenti che nel 2009 si sono rivolti agli uffici di via Larga sono, infatti, stati il 33% in più rispetto a quelli di quattro anni fa, passando da 159 nel 2005 a 212 nel 2009 con un ulteriore incremento previsto per il 2010 quando solo nel primo semestre i ricorsi presentati sono

stati 125. Crescono i ricorsi ma, per contro, rimane, praticamente, invariato il numero dei procedimenti definiti (circa 191 nel 2009) con la conseguenza che i fascicoli pendenti presso gli uffici del Garante del contribuente sono destinati ad aumentare anche perché, l'incremento del carico di lavoro non è accompagnato da un parallelo aumento dell'organico costituito da un unico collegio (presieduto da Pintor e composto da tre membri) ed una segreteria dove operano un paio di addetti.

Se nel 2005 il collegio aveva definito 159 ricorsi, nel 2009 le questioni definite nel 2009 sono aumentate a 191 (+20%). In pratica è aumentato il lavoro e cominciano ad accumularsi anche degli arretrati (zero nel 2005, circa 60 nell'ultimo anno.

“E il dato statistico relativo ai ricorsi definiti – spiega Pintor – non comprende tutti quelli che sono stati definiti *de plano*, senza cioè una formale risoluzione collegiale in quanto archiviati per manifesta incompetenza ovvero trasferiti ad altri Garanti per competenza territo-

A pag. 3: “E non pensiamoci più” di Gianfranco Tomassoli

riale. Si pensi, ad esempio, a tutti i ricorsi concernenti la materia del canone della televisione per cui è competente l'ufficio del Garante del Piemonte”.

A cosa si va incontro con l'incremento dei ricorsi?

“Al fatto, ad esempio, che se si ammala anche un solo membro del collegio, non potendo effettuare sostituzioni perché non ci sono sostituti, tutto l'ufficio rimane paralizzato. Lo stesso dicasi se uno dei membri del collegio non può attendere ad una questione per via della sussistenza di un requisito di incompatibilità per il quale c'è la possibilità di esercitare l'astensione. Anche in quel caso si blocca tutto. Lo stesso problema, inoltre, si verifica ➡

Sussurri & Grida

**Chi ha il linguaggio
“ha” il mondo**

durante la pausa estiva. Poiché i tre membri del collegio si alternano nelle ferie, per tutta la durata del blocco estivo non possiamo definire nessun ricorso”.

Come pensa di fare fronte a questo problema?

“Premesso che ancora il problema non ha assunto dimensioni allarmanti. Tuttavia, nella relazione annuale al Parlamento ho chiesto che eventualmente ci assegnassero altri membri per il collegio, magari anche in applicazione temporanea, provenienti, cioè, da altri uffici come quello toscano e per un periodo limitato”.

Sta pensando ad una riorganizzazione degli uffici?

“No. L’organizzazione di questi uffici funziona più che bene e non ha alcun motivo di subire dei cambiamenti. Qui ci sono dei funzionari di primordine. Peraltro, subentro nel lavoro egregiamente avviato dal dott. Iannaccone che è stato il mio maestro anche nella magistratura. Mi ha insegnato tutto. Ed io, di fatto, ho sempre seguito le sue orme, dal momento che anche quando

fui nominato procuratore generale di Bologna, subentraì nell’incarico che prima di me aveva ricoperto lui”.

Ma cosa è dovuto l’incremento dei ricorsi?

“Per la necessità di avere un confronto tecnico e gratuito, sulle questioni attinenti i rapporti con l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti si rivolgono a quest’ufficio sempre più spesso nella fase di accertamento e spesso l’esito del ricorso è in grado di influire sul comportamento delle parti dinanzi al giudice tributario”.

Nel senso che potrebbe incidere sulla decisione di un contribuente di adire o meno la commissione tributaria e quindi, eventualmente fare da argine all’eccesso di carico di lavoro di quegli uffici. Una sorta di ammortizzatore?

“No. Non credo. Penso anzi che, in questo senso, questo tipo di incidenza sia veramente minima. Semplicemente qui i contribuenti si chiariscono le idee. Il punto è che questo strumento non è ancora molto conosciuto. Perché se fosse più diffusa la prassi di rivolgersi a questi uffici non so se saremmo in grado di fare fronte a tutte le richieste”.

Quali sono le funzioni che il Garante del contribuente viene chiamato a svolgere con maggiore frequenza

“Sono prevalentemente segnalazioni dei contribuenti che presentano le loro doglianze nei confronti del fisco o quelle di coloro che devono ricevere rimborsi di imposte e chiedono a questi uffici che effettuino un sollecito. Meno frequenti invece sono le richieste di verifiche fiscali oppure le richieste in materia di tributi locali. Si tratta di una competenza che alcuni Garanti negano ma che in questa regione non è mai stata contestata”.

Come interpreta le nuove norme del piano antievasione della direzione centrale dell’Agenzia delle entrate e in particolare quali garanzie sono ipotizzabili per il contribuente in materia di sospensione dei termini prevista per un limite massimo di 150 giorni?

“E’ una cosa nuova. Bisogna meditarci un po’ su. Di certo si tratta di una misura conseguente alla lentezza della giustizia. Di fronte a queste urgenze bisogna fare un passo indietro...”

In che senso?

“Nell’ipotesi in cui la sentenza si concluda in senso favorevole al cittadino e nonostante nel frattempo si sia proceduto con

la riscossione – in tal caso mi pare evidente che ci sia un ritorno al principio del *solve et repete*”.

Qual è il feed-back dell’attività di questi uffici sull’agenzia delle entrate e su Equitalia, ossia è possibile verificare l’incidenza dei suoi interventi?

“Intanto non bisogna pensare che abbiano sempre fondamento le segnalazioni del contribuente e che il Garante sia disponibile ad assecondarlo se non ha ragione. Va anche premesso che i rapporti del Garante con gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, con gli uffici tributari degli enti locali, con la Guardia di finanza e con gli agenti della riscossione dei tributi, si sono svolti in passato e sono tutt’ora improntati a spirito di collaborazione istituzionale. Le risposte alle richieste di informazioni formulate dal Garante per l’espletamento delle sue funzioni sono, di norma, tempestive ed esaurienti.

Fatta questa premessa...

“La verifica dell’incidenza degli interventi del Garante richiederebbe un’analisi specifica che è impossibile fare. Ma posso affermare che l’Amministrazione finanziaria tiene nella dovuta considerazione le risoluzioni dell’ufficio del Garante e altrettanto avviene da parte degli agenti della riscossione. Sono moltissime (circa il 40%) le risoluzioni che si concludono con una pronuncia di “non luogo a provvedere” perché, fin dalla prima richiesta di chiarimenti rivolta agli uffici per segnalare il caso prospettato dal contribuente, l’Amministrazione risponde risolvendo tempestivamente il punto di attrito con il cittadino”...

Non fa una piega ma...

“No mancano – certamente – casi in cui le valutazioni divergono, ma si tratta quasi sempre di situazioni di controversa interpretazione. Del resto, quando non vi siano i presupposti previsti dallo Statuto (“*disfuzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria*”) e l’Amministrazione fa una diversa valutazione rispetto a quella del contribuente, la soluzione non può essere trovata davanti al Garante ma davanti al Giudice tributario”.

Ribaltiamo la domanda: quali sono i poteri sanzionatori del Garante e quali le possibili strade per rendere maggiormente efficace il suo intervento?

“Mentre per il giudice tributario, la legge prevede un potere effettivo per diri- ➤

Intervista

Troppi ricorsi! Rischiamo di ingolfarci

di Mariangela Latella pag. 1

E non pensiamoci più

di Gianfranco Tomassoli pag. 3

D’Attualità

Riscossione dei tributi: accertamento esecutivo e *de profundis* del ruolo

di Christian Attardi pag. 4

Le Procedure

Crisi d’impresa: cosa cambia con il D.L. n. 78/2010

di Emilio Capuzzi pag. 7

Accertamento

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente: valenza in sede di accertamento

di Massimo Conigliaro pag. 10

Ultime dall’Ordine

www.dottcomm.bo.it Il sito web come imprescindibile strumento di comunicazione

di Roberto Batacchi pag. 12

L’Opinione

Debito pubblico e capitale netto

di Fabrizio Pezzani pag. 14

◆ mere una controversia e la sua decisione vincola le parti del giudizio, per la figura del Garante il discorso è diverso. La sua peculiarità, infatti, è quella di essere un organo di tutela e di garanzia che tuttavia il legislatore ha voluto privo di potere incisivo”.

Con il rischio che la sua azione possa risultare, di fatto, vanificata?

“In effetti questo rischio c’è dal momento che gli vengono attribuite poche facoltà, senza la possibilità alcuna di incidere sugli atti dell’Amministrazione e, men che meno, di intervenire direttamente sui comportamenti che presentino aspetti di irregolarità se non, addirittura, di scorrettezza. Ma è stato lo stesso legislatore a voler delineare una figura priva anche di quei poteri tipici che pur caratterizzano le *authorities*, tra cui, particolarmente, il potere sanzionatorio”.

E allora qual è il senso di questo istituzione?

“Il Garante fa parte della cosiddetta “magistratura di persuasione” alle cui risoluzioni è agevole attenersi perché adottate con serenità ed imparzialità in una posizione di assoluta terzietà. Il garante, infatti, è imparziale tutore sia degli interessi del contri-

bueno, sia dell’Amministrazione quando le doglianze del contribuente si rivelino pretestuose o infondate. In tal senso i suoi atti è vero che non sono vincolanti, ma avviene, di fatto, che i destinatari ne recepiscono le sue deliberazioni conclusive”.

Quali altre criticità possono essere correlate alla figura del Garante?

“Il fatto che non è molto conosciuto dai cittadini. Si è appena celebrato il decennale dell’entrata in vigore dello Statuto e dell’istituzione del Garante del contribuente. In quest’occasione è utile ricordare che pur essendo un organo facilmente accessibile a chiunque, sia di persona, che telefonicamente, che per posta elettronica e che non richiede l’assistenza di un tecnico (un avvocato o altro professionista) come accade quando ci si rivolge al giudice, è un istituto che ancora non è molto conosciuto presso i cittadini”.

E’ possibile confrontare le discrepanze più evidenti tra quanto previsto dallo Statuto del Contribuente e quanto realmente accade nella fase applicativa?

“Dare equità al sistema, emanare regole imparziali e chiare, mostrare più attenzione al cittadino, creare con questi un rapporto paritetico; sono alcune delle tante esi-

genze che stanno alla base della *ratio* delle norme dello statuto, definite principi generali dell’ordinamento tributario. In linea generale l’Amministrazione finanziaria, ha sostanzialmente recepito lo spirito dello Statuto. Non altrettanto ha fatto il legislatore cui era rivolta la direttiva di chiarezza e trasparenza nelle disposizioni tributarie. E’ di generale conoscenza, infatti, il fatto che lo stato della legislazione è quanto mai criticabile”.

In che senso?

“Si tratta di un fenomeno diffuso, che non investe soltanto la materia fiscale e la accomuna ad ogni altro campo in cui si sviluppano gli interventi normativi. Anche la legislazione in materia tributaria e fiscale non si sottrae a quello stato di complessità e di macchinosità che è ormai una caratteristica del legiferare. Tralasciando la tecnica di legislazione che si è ormai affermata - con pochi articoli inzeppati di centinaia di commi contenenti innumerevoli richiami ad altre disposizioni -, la vigente normativa primaria, pletorica e ridondante, un’altrettanto complessa normativa secondaria e regolamentare, una normazione in continuo divenire, mettono in seria difficoltà il tecnico che deve operare, la stessa Amministrazione o il giudice. In tal senso è comprensibile che vi si trovi disorientato - a dir poco! - il comune cittadino”.

E non pensiamoci più

di Gianfranco Tomassoli

E’ inspiegabile l’ossessione di alcuni Consiglieri Nazionali e non, nell’eticizzare come appartenenza “politica” ogni considerazione che viene fatta con sincerità e chiarezza.

Mi riferisco al mio intervento all’ultima assemblea dei Presidenti che si è tenuta a Roma il 7 luglio 2010, quando ponevo il problema della corsa alla carica, già iniziata, per la Presidenza Nazionale, per la quale sembrava (?) che già, vi fossero, tre “maratoneti”, in lizza.

In quell’assemblea c’è stata una forte reazione alle mie parole quando mi sono autodefinito un sostenitore dell’attuale Presidente Claudio Siciliotti, il grande comunicatore. Soprattutto, poi, quando solo nel mio intervento ed in maniera provocatoria e con un po’ di ironia gli ho chiesto, fra l’altro, di restare e condurci anche per la prossima tornata. Che c’è di male?

Ho avuto come l’impressione che questo genere di argomenti non siano quelli che vanno affrontati “ufficialmente” in assemblea. Pare che non sia corretto... Mentre invece si è corretti quando se ne parla nei corridoi, due minuti prima dell’inizio dell’assemblea, salvo poi starse-ne rigorosamente zitti durante la mede-

sima ed aspettare il successivo *break* per tornarne a parlarne, anche animatamente nei corridoi. Che brutta abitudine!

Mi chiedo: perché non dire quello che si pensa del Presidente quando tutti (o quasi tutti) tessono le sue lodi di grande comunicatore? Perché non dire che dovrebbe o potrebbe (?) essere ancora il Nostro Presidente? Perché non dire che i tanti successi di questo Consiglio Nazionale sono stati “amplificati” e recepiti da noi Dottori Commercialisti e dai terzi per merito delle sue capacità di comunicazione?

Non si può essere gelosi di un successo solo perché è dovuto molto al carisma personale più che all’apporto di tutta la categoria!

Secondo la logica dei detrattori del mio intervento (pubblicato sul numero 4 di questo giornale, n.d.r.), qualunque tentativo di dare una spiegazione ed una paternità ad un fenomeno - che da quando io sono iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti non si era mai verificato -, sarebbe un plauso, un’approvazione, un’esaltazione del nostro Presidente, grande comunicatore. Ma questo è un errore! Di più: è malafede! Questi colle-

ghi che si pregiano di essere sempre stati aperti “liberali” e democratici e sempre disponibilissimi al dialogo, di fronte a questa notizia, peraltro non smentita, assumono l’abito mentale del più miope dei reazionari, che pratica la retorica dell’indignazione senza spiegare e/o confutare nulla se non chiedere il silenzio. In Aula però; perché nei corridoi il silenzio si trasforma in splendido vociare di comari.

Il mio pensiero, del resto, è che questa squadra, con a capo il suo Presidente, grande comunicatore, ha vinto perché l’altra ha “meritato di perdere”!

Il successo di questa squadra viene dall’aver capito, proiettandosi negli anni 2000, le trasformazioni professionali, sociali, culturali... il nuovo ruolo del Dottore Commercialista e dall’aver cercato di guidare la modernizzazione di una categoria professionale, si importante, ma purtroppo non partecipativa. Concludo con una mia considerazione, sempre personale, che ho già espresso nell’assemblea dei Presidenti del 7 luglio 2010: “Presidente, grande comunicatore, resta, ma se resti, metti a posto e sfoitisci la squadra e non parliamone più”.

D'Attualità

Riscossione dei tributi: accertamento esecutivo e *de profundis* del ruolo

di Christian Attardi – Funzionario dell'Agenzia delle Entrate*

1. Premessa: abbandono del ruolo come titolo esecutivo tributario ed efficacia esecutiva dell'accertamento

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica destinate a correggere l'andamento dei conti pubblici per il biennio 2011-2012, è destinato a segnare una svolta epocale nella riscossione dei tributi.

L'art. 29 di tale decreto, rubricato "Concentrazione della riscossione nell'accertamento", rappresenta infatti una rivoluzione copernicana in tema di riscossione coattiva, all'insegna dell'abbandono del ruolo esattoriale e dell'attribuzione allo stesso avviso d'accertamento della funzione di titolo esecutivo tributario.

A quasi centocinquanta anni dall'introduzione del ruolo (legge 20 aprile 1871, n. 192, c.d. "legge Sella"), quest'ultimo è condannato all'oblio, dovendo esso cedere il passo a forme più moderne ed efficienti di costituzione del titolo esecutivo in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Il comma 1 del citato art. 29 prevede, alla lettera a), che l'avviso d'accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA e il connesso provvedimento d'irrogazione delle sanzioni debbono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso e, a titolo provvisorio, della metà del tributo accertato¹. Tale rilevante novità è destinata ad operare per gli atti impositivi e sanzionatori notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

La medesima disposizione stabilisce che l'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente (anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento), in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte reddituali e dell'IVA e ai connessi provvedimenti sanzionatori.

Il decreto fa espressamente riferimento ai casi in cui:

a) il contribuente ometta di pagare

anche una sola rata nell'ambito dell'accertamento con adesione o dell'acquiescenza. In tal caso, se il garante non paga spontaneamente entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, l'Ufficio ha sinora provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme residue a carico del contribuente e del garante²; mentre ora la riforma prevede che nel caso di specie debba essere notificata un'intimazione ad adempiere contenente l'indicazione delle somme rideterminate (quelle dell'atto di adesione o dell'impositivo in caso di acquiescenza, al netto delle rate già pagate);

b) si debba procedere alla riscossione frazionata in corso di giudizio, a norma dell'art. 68 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Quindi, nel caso di esito favorevole all'Ufficio del giudizio di primo grado, la riscossione dei due terzi - nel caso di rigetto del ricorso - o della somma determinata dalla commissione provinciale (nei limiti massimi dei due terzi dell'accertamento) - nel caso di accoglimento parziale - si basa sulla notifica dell'intimazione con l'indicazione delle somme dovute a cura dell'Ufficio impositore. Lo stesso dicasi con riferimento alla riscossione del "residuo ammontare", in esito alla sentenza della commissione regionale favorevole all'Ufficio;

c) si debba procedere alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio delle sanzioni, secondo le norme dell'art. 19 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che rimandano alle misure dovute a carico del contribuente ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 546 del 1992.

Nelle ipotesi di notifica dell'intimazione ad adempiere, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata.

Secondo la lettera b) del comma 1 in esame, gli atti innanzi detti "divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata".

Tale disposizione delega il Direttore dell'Agenzia delle entrate ad emettere un provvedimento, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, per stabilire le modalità di attuazione del nuovo modello di riscossione non più incentrato sul ruolo esattoriale.

2. Disposizioni di dettaglio derivanti dal riassetto della riscossione esattoriale

L'art. 29, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 78 del 2010, stabilisce che in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti tributari contenenti l'intimazione ad adempiere, la riscossione integrale delle somme in essi indicate può essere affidata in carico all'agente della riscossione anche prima del decorso di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento.

Si tratta di una norma che riproduce la struttura e la funzione del ruolo straordinario, secondo il combinato disposto dell'art. 11, comma 3, e 15-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, al novello accertamento esecutivo.

Il *periculum in mora* dovrà dunque essere adeguatamente motivato nell'avviso d'accertamento, al fine di consentire al contribuente di difendersi avverso l'affidamento all'esattore dell'intero carico, comprensivo di interessi e sanzioni, e con tempi ancora più accelerati rispetto a quelli ordinariamente previsti perché l'Agenzia possa legittimamente attivare l'agente della riscossione.

La lettera d) prevede che all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisca, anche su richiesta dell'esattore, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche (ma non solo) in fase di accertamento.

Tale disposizione ricorda, per certi versi, il vecchio sistema di riscossione del D.P.R. n. 43 del 1988, laddove nell'esame della domanda di discarico del concessionario della riscossione era previsto che fosse l'Ufficio ad indicare al concessionario i beni da aggredire e le azioni da intraprendere, attraverso il cosiddetto "visto sui ruoli".

Con la riforma, pertanto, l'Agenzia acquista un ruolo primario di intel- ➤

* L'articolo è svolto a titolo personale e non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

¹ Art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

² Art. 8, comma 3-bis, D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

❖ *ligence* nella riscossione, in stretta sinergia con l'esattore; ciò a dimostrazione dello stretto collegamento esistente tra accertamento e riscossione del dovuto e del sempre più marcato assottigliamento della distinzione tra funzione impositiva e funzione esattiva. Una buona azione d'accertamento dovrà dunque inderogabilmente prevedere anche una seria e approfondita analisi della situazione patrimoniale del contribuente, al fine di predisporre con tempestività azioni conservative e di preparare le misure esecutive.

La lettera f) afferma che le somme richieste con gli atti d'imposizione sono maggiorate degli interessi di mora a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, nella misura di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti impositivi stessi. All'esattore spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

Infine, la lettera g) stabilisce che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati agli atti impositivi dotati di efficacia esecutiva e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione.

La dilazione di pagamento *ex art.* 19, D.P.R. n. 602 del 1973 può essere concessa successivamente all'affidamento del carico all'esattore.

In caso di ricorso avverso l'atto d'imposizione si applica l'art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973, ossia la sospensione amministrativa della riscossione, la quale può essere concessa quale autotutela sospensiva nella sola ipotesi in cui vi sia, oltre il *periculum in mora* per il contribuente, anche il *fumus* di illegittimità o infondatezza della pretesa.

3. Sulle ragioni dell'intervento: attuali storture del sistema di riscossione esattoriale

L'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 è dunque di importanza centrale perché assegna all'atto fiscale, denominato "avviso d'accertamento", la duplice funzione di atto impositivo e di atto della riscossione.

L'innovazione in parola è senza dubbio da salutare con favore, giacché pone rimedio a diverse storture del sistema tributario vigente, sulle quali mi soffermerò analiticamente.

La prima stortura ha le radici in un evidente paradosso che sta proprio alla base delle motivazioni della riforma in rassegna.

Il ruolo nasce come titolo esecutivo speciale tributario che consente all'Amministrazione finanziaria di auto-formare il titolo per l'esecuzione forzata (cosiddetta autotutela esecuti-

va), nella prospettiva di una celere riscossione dei tributi.

Alla auto-costituzione del titolo esecutivo tributario si accompagna poi un corredo di norme, quelle contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, che garantiscono un modello più snello di misure cautelari ed esecutive da compiersi da parte dell'agente della riscossione.

Se da un lato, dunque, la previsione astratta di un titolo esecutivo di formazione amministrativa e non giudiziale è volta a garantire tempi rapidi per la riscossione esattoriale, dall'altro, e paradossalmente, questo sistema si è rivelato, nella prassi operativa, anacronistico, farraginoso e pericoloso per gli stessi interessi erariali.

Gli inconvenienti del sistema esattoriale basato sul ruolo sono presto detti:

a) tempi eccessivamente lunghi per l'acquisto di efficacia del titolo esecutivo e per l'azionabilità delle misure cautelari ed esecutive da parte dell'esattore;

b) esistenza di termini di decadenza per far valere il titolo esecutivo.

Procediamo con ordine e vediamo il primo punto.

I ruoli sono sottoposti al visto del Direttore dell'Ufficio che li ha formati in due periodi del mese: la prima quindicina e la seconda quindicina.

Il ruolo vistato nella prima quindicina sono consegnati all'esattore il giorno 10 del mese successivo; i ruoli vistati nella seconda quindicina sono consegnati il giorno 25 del mese successivo. Passa, dunque, un mese dall'attribuzione al ruolo dell'efficacia esecutiva, tramite l'apposizione del visto di esecutorietà, e la consegna all'agente della riscossione in via telematica.

Ricevuto il ruolo, l'esattore deve, quindi, procedere alla formazione della cartella di pagamento e alla sua notifica al contribuente. Ha nove mesi di tempo dalla consegna del ruolo per notificare la cartella di pagamento, se non vuole perdere il diritto al discarico amministrativo (art. 19, comma 4, D.lgs. n. 112/1999). Ciò significa che potremmo arrivare ad ottenere la notifica della cartella di pagamento quasi un anno dopo la formazione del ruolo.

E non è finita.

Notificata la cartella di pagamento, l'azione dell'esattore è momentaneamente interdetta, poiché occorre attendere il decorso dei sessanta giorni dalla notificazione previsti per l'eventuale pagamento spontaneo da parte del contribuente, a norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.

L'agente della riscossione può, dunque, legittimamente attivarsi per promuovere azioni cautelari ed esecutive sui beni del debitore dopo quasi un anno e mezzo dalla formazione del ruolo.

Ciò con buona pace per l'interesse pubblico alla celere percezione dei tributi.

Il ruolo sottoscritto è un valido titolo esecutivo, ma esso per essere efficace

necessita di essere ritualmente notificato a mezzo della cartella di pagamento. Esso è un provvedimento amministrativo recettizio che deve essere notificato a pena d'inefficacia.

A poco serve, pertanto, formare velocemente il titolo esecutivo tributario se poi i tempi di notifica del titolo sono lunghissimi.

L'aver così chiaramente dissociato il momento della formazione del titolo dal momento della sua notificazione costituiva d'efficacia è stato deleterio per la tempestività della riscossione.

Vi sono stati troppi passaggi amministrativi.

Il primo passaggio è la formazione del ruolo, poi la sua sottoscrizione/validazione, quindi la consegna all'esattore, infine la formazione e notifica della cartella di pagamento avente la duplice funzione di notificare il titolo (ruolo) ed il precetto. Davvero troppo per un sistema ispirato da esigenze di semplificazione, celerità, efficacia ed efficienza.

Ben venga, dunque, l'arrestamento della fase di formazione del titolo esecutivo tributario al momento stesso della notificazione della pretesa fiscale. Si evita così di notificare separatamente un ulteriore provvedimento amministrativo che contenga il titolo e l'intimazione ad adempiere.

E veniamo all'altro tema: la riforma deve essere salutata con favore anche perché l'esistenza di un termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento (art. 25, D.P.R. n. 602 del 1973) ha posto a serio rischio l'effettività della riscossione, ancora nel segno di un evidente paradosso.

Da un lato, infatti, il Legislatore ha posto il Fisco in una posizione di vantaggio rispetto ai comuni creditori consentendogli di avvalersi di un titolo esecutivo formato personalmente e direttamente, per facilitare ed accelerare la riscossione.

Dall'altro lato, però, il medesimo Legislatore ha previsto una modalità tassativa di notifica del titolo, ossia tramite la cartella di pagamento, ed entro un termine di decadenza anziché di prescrizione.

Per un comune creditore non esistono termini di decadenza per notificare al debitore il titolo e il precetto, mentre per il Fisco sì.

Ciò porta ad un rischio evidente, non soltanto nel caso di notifiche tardive della cartella di pagamento, ma anche nelle ipotesi di vizi di notifica della cartella stessa imputabili all'esattore.

Lo scenario è il seguente: un credito erariale certo, liquido ed esigibile, per effetto della mancata impugnazione dell'accertamento o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio, rischia di restare appeso, inattuabile.

Se il Fisco ha un titolo certo ma si sbaglia a notificare la cartella o la notifica in ritardo, il credito erariale potreb-

➤ be dunque essere non più attuabile, a discapito dell'intera collettività. Se invece il creditore privato incorre nelle medesime sventure, non esistono decadenze in materia nel diritto comune, il titolo può essere notificato, così come il precetto, senza che debba essere travolta l'intera esecuzione, nei soli limiti della prescrizione. In buona sostanza, il vigente sistema appare incoerente ed irrazionale e bene ha fatto il Legislatore della manovra correttiva 2010 a cancellare la cartella di pagamento. Ciò porterà, oltre che un notevole risparmio sulle spese, anche a superare tutti i problemi sopra descritti e che vedevano riverberati sul titolo esecutivo tutti i vizi inerenti alla cartella stessa. V'è però una disposizione nell'art. 29 della manovra correttiva che rischia di far rientrare dalla finestra ciò che è stato espulso dalla porta. L'art. 29, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del D.L. n. 78 del 2010 stabilisce infatti che "l'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo". Si tratta dello stesso termine previsto oggi per la notificazione della cartella di pagamento rispetto agli accertamenti definitivi. La predetta lettera e) comporta che a regime il pignoramento, anche se negativo, debba essere eseguito entro tale data, altrimenti l'esecuzione forzata tributaria decade³. La previsione di tale termine di decadenza è, a mio avviso, incongrua e sproporzionata, perché se l'intento è di assoggettare il contribuente a tempi certi di esecuzione, lo strumento prescelto è senza dubbio eccessivo, posto che la decadenza rischia di neutralizzare un credito tributario certo e definitivo. Un simile termine di decadenza non è previsto per il creditore privato al fine dell'attivazione dell'espropriazione forzata. A mio avviso, nel momento in cui si concentra la formazione del titolo esecutivo nella fase di formazione del credito tributario stesso, sicché l'avviso d'accertamento diventa atto a contenuto tributario complesso, impositivo ed esattoriale al tempo stesso, è sufficiente la previsione del termine di decadenza per la notifica del provvedimento complesso, secondo le regole contenute nell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e nell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 (salvo raddoppio dei termini nell'ipotesi di fattispecie a rilevanza penal-tributaria). In altri termini, salvo caratteri di evi-

denza penale, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione deve essere notificato l'avviso di accertamento per cristallizzare nell'*an e quantum* la pretesa tributaria, fatto salvo il diritto del contribuente di ricorrere al giudice tributario per contestare la conformazione dell'obbligazione tributaria, con le evidenti ricadute anche sull'assetto del titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è costituito dall'accertamento e le vicende processuali sono destinate ad incidere su tale titolo costitutivo, confermandolo od annullandolo in tutto o in parte.

4. Osservazioni conclusive

La riforma in commento appare innanzi tutto, a nostro avviso, in completa armonia sistematica con settori scientifici diversi da quello fiscale.

Rientra, infatti, nella potestà legislativa attribuire ad un atto o provvedimento amministrativo, come l'avviso di accertamento, la qualificazione di titolo esecutivo, come peraltro previsto in termini generali dall'art. 474 C.p.c., a mente del quale costituiscono titoli esecutivi, tra gli altri, le sentenze, i provvedimenti e gli "altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva". V'è sintonia piena anche con le regole vigenti nel diritto amministrativo, ove l'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (inserito dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) stabilisce che "nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge".

Nihil novi sub sole, dunque, se l'atto impositivo ha di per sé efficacia esecutiva e contiene anche l'intimazione ad adempiere.

Anzi, l'intervento in commento dovrebbe essere salutato con favore per la coerenza sistematica che l'accompagna, nella direzione di perseguire una più compiuta attuazione dei principi costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa⁴.

V'è da notare, sempre in via di primo commento alla riforma, che la novità secondo cui l'accertamento costituisce, *ex se*, titolo esecutivo darà inoltre pace all'antica questione se la tutela cautelare di cui all'art. 47 del D.lgs. 546 del

1992 possa riguardare già l'avviso d'accertamento o se possa appuntarsi soltanto su atti dotati di efficacia esecutiva, come il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso d'intimazione.

Secondo un certo filone dottrinale, infatti, il contribuente non potrebbe chiedere la sospensione giudiziale dell'avviso d'accertamento giacché esso, ancora oggi e fino al 1° luglio 2011, è privo di effetti esecutivi. Tale tesi predica dunque la possibilità di chiedere la sospensione giudiziale soltanto in seguito alla notifica della cartella.

Secondo un'altra tesi, viceversa, anche l'accertamento potrebbe formare oggetto di sospensione giudiziale, con ciò inibendo la formazione del ruolo o la sua validazione, oppure la notifica della cartella di pagamento.

In tale senso potrebbe anche deporre il dato testuale dell'art. 47, riguardante la sospensione "dell'atto impugnato" e quindi anche dell'avviso d'accertamento.

Tale dibattito sarà dunque superato a regime perché l'accertamento sarà titolo esecutivo e potrà dunque formare oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale.

Ci sia consentita un'ultima riflessione, sempre a caldo rispetto alla novità della riforma.

Solo il tempo e gli interventi attuativi ed interpretativi che seguiranno riveleranno quale sia la sorte del credito erariale per le sanzioni amministrative tributarie.

L'art. 29 citato attribuisce, infatti, efficacia esecutiva all'avviso di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e IVA e al "connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni".

Come è noto, le sanzioni, se derivanti da violazioni sostanziali collegate al tributo, possono essere irrogate con atto contestuale all'avviso d'accertamento (art. 17, D.lgs. n. 472/1997) oppure separatamente, con atto di contestazione (art. 16, stesso decreto).

Se, dunque, la "connessione" di cui parla l'art. 29 della manovra correttiva deve essere intesa come riferentesi alla "contestualità" (ossia un unico provvedimento che racchiude il profilo impositivo e quello sanzionatorio), l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sarebbe riservata soltanto a quello incluso nell'avviso d'accertamento.

Se, invece, la "connessione" deve essere intesa in termini sostanziali, anche l'autonomo atto di contestazione riguardante violazioni sostanziali collegate al tributo dovrebbe acquistare natura di titolo esecutivo, senza necessità di procedere ad iscrizione a ruolo.

³ L'art. 491 C.p.c. stabilisce che l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento.

⁴ In tal senso anche F. TUNDO, L'avviso di accertamento quale atto di riscossione, in *Corriere Trib.*, 2010, 2657, nota 25.

Le Procedure

Crisi d'impresa: cosa cambia con il D.L. n. 78/2010

di Emilio Capuzzi – Dottore Commercialista

La riforma della Legge fallimentare è un cantiere ancora aperto, purtroppo. Ancora oggi, a distanza di oltre cinque anni dal primo intervento (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), si devono fare i conti con un ulteriore tassello del puzzle, forniti dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Le novità si inseriscono nel solco già tracciato dal Legislatore e cercano di dare continuità al convincimento di fondo che ha ispirato la riforma, ovvero che sia il mercato (e non le aule di giustizia) il campo su giocare più efficacemente la partita del contrasto alla crisi, del risanamento e del rilancio delle imprese. Se il diritto riformato sarà in grado di dare i frutti attesi, è cosa che potrà essere valutata nel tempo. In questa sede, più modestamente, si prenderanno in esame alcune delle novità appena introdotte. Si seguirà l'ordine con cui sono state inserite nel provvedimento governativo, accompagnando la carrellata con alcune considerazioni che, compatibilmente con la natura del presente contributo, saranno necessariamente brevi.

L'art. 29, comma 2, lettera a), riscrive per l'ennesima volta la disciplina della transazione fiscale. Così come per i debiti per IVA, la cui transigibilità è stata esplicitamente ammessa dopo le incertezze interpretative della prima ora, anche per le ritenute operate e non versate – la precisazione appare superflua in quanto va da sé che le ritenute operate e versate non sono affatto debiti – la proposta può solo prevedere la dilazione di pagamento. È intanto ragionevole ipotizzare, soprattutto dopo che anche i contributi amministrati dagli enti previdenziali possono essere oggetto di transazione fiscale, che le ritenute a cui il Legislatore si riferisce siano tanto quelle fiscali quanto quelle previdenziali. Non si comprende, invece, per quale ragione: a) il debito per IVA, a differenza degli altri tributi, non possa essere estinto in percentuale; b) le ritenute effettuate, la cui natura eterogenea le rende tutt'affatto differenti, debbano subire il medesimo trattamento dell'IVA. Quanto al primo interrogativo, è veramente difficile individuare la ratio. Più semplice è, invece, intuirne le conseguenze, sol che si ponga mente alla clausola di salvaguardia di cui all'ultimo periodo dell'art. 182 ter, comma 1, L.F., al principio dell'inalterabilità dell'ordine delle cause legittime di prelazione affermato all'art. 160, comma 2, L.F. ed al combinato disposto degli artt. 2752, comma 3 e 2778, n. 19, C.C.: poiché il debitore che intende transigere il debito per IVA potrà solo proporre una dilazione di pagamento, sarà inevitabile che la proposta di concordato preventivo debba garantire a tutti i privilegi mobiliari, fino al 19°, il pagamento integrale. In altri termini, l'aver costretto l'imprenditore, debitore nei confronti dell'Erario per l'IVA, a proporre

solo una dilazione di pagamento, significa avergli imposto un limite alla propria capacità negoziale di non poco conto.

Quanto al secondo interrogativo, i motivi di perplessità aumentano. Intanto, perché si ripropone il problema poc'anzi segnalato; in secondo luogo, perché tributi della stessa natura, sotto il profilo del grado prelativo, subiscono un trattamento differenziato (per esemplificare: il credito per Ires, privilegiato ex art. 2752, comma 1, C.C., può essere soddisfatto in percentuale mentre il credito per ritenute Irpef effettuate, anch'esso in egual modo privilegiato, può essere solo estinto mediante dilazione); infine, perché crediti di natura diversa devono subire il medesimo trattamento (ancora esemplificando: il credito per ritenute contributive Inps, assistito dal privilegio generale mobiliare del 1° ex art. 2753 C.C. può essere estinto solo mediante dilazione così come il credito per ritenute Irpef che, come già detto, gode del privilegio generale mobiliare di 18°). Naturalmente, se ciò che si è appena affermato è fondato, allora si potrebbe essere costretti a trarre una conseguenza ancor più drastica, ovvero quella della impossibilità, al verificarsi di determinate condizioni, di proporre un concordato preventivo con transazione fiscale a causa della impossibilità di non violare la regola dell'inalterabilità delle cause legittime di prelazione.

Le lettere b) e c) dello stesso art. 29, comma 2, modificano la disciplina della transazione fiscale attivata in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti. Innanzitutto, all'imprenditore viene richiesto di depositare presso gli uffici competenti non solo la proposta di transazione, ma anche la documentazione di cui all'art. 161 L.F. e una dichiarazione che attesti che la documentazione depositata rappresenti "fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio". In secondo luogo, viene prevista la revoca della transazione fiscale qualora il debitore non esegua integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Il maggior rigore imposto dal Legislatore, rispetto alla disciplina applicabile in sede di concordato preventivo, sembra giustificarsi alla luce della mancanza di una autorità di controllo terza (il giudice ed il commissario giudiziale) capace di intervenire efficacemente a tutela delle ragioni dei creditori. A tale mancanza, evidentemente sul presupposto che l'Erario e gli enti previdenziali necessitano di maggior tutela rispetto agli altri creditori, il Legislatore cerca di sopperire imponendo all'imprenditore:

a) di rilasciare una dichiarazione che, in caso di mendacio, lo esporrebbe a conseguenze sanzionatorie. Quanto questa previsione sarà efficace e realmente disincentivante (rispetto a temuti comportamenti opportunistici del debitore) sarà da verifi-

care. Per il momento si può notare come il Legislatore pare aver nutrito poca fiducia nei confronti del professionista attestatore, chiamato ad esprimersi sulla "attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei", cioè chiamato a rendere una dichiarazione che, in qualche misura, va a sovrapporsi a quella ora richiesta all'imprenditore: è indubbio che, se il professionista deve esprimersi sulla attuabilità dell'accordo, dovrà anche (e forse soprattutto) verificare l'esistenza e la consistenza dell'attivo;

b) la revoca di diritto della transazione fiscale in caso di inadempimento nei confronti del Fisco o degli enti previdenziali. A questo proposito, la previsione della revoca per inadempimento, che riecheggia simmetricamente la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo, fa sorgere un duplice quesito: da un lato, non è chiaro quali saranno le conseguenze che la revoca della transazione potrà produrre rispetto all'intero accordo di ristrutturazione (resteranno ferme le pattuizioni ivi contenute, oppure saranno in qualche modo travolte?); dall'altro, non è altrettanto chiaro quale sarà il destino della transazione fiscale di fronte ad un inadempimento che si sia prodotto a danno di altri creditori.

Più in generale, viene a porsi la questione, già affrontata in sede di concordato preventivo, dell'autonomia o meno della transazione fiscale rispetto all'accordo di ristrutturazione. L'impressione, a differenza di ciò che si sta sempre più insistentemente affermando per il concordato preventivo, è che la transazione fiscale, soprattutto alla luce della norma che ne consente la revoca di diritto, sia una pattuizione autonoma ed ulteriore rispetto all'accordo di ristrutturazione.

Sempre in tema di transazione fiscale, l'art. 29, comma 4, riscritto dall'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, introduce al comma 2 una nuova fattispecie delittuosa, concepita al fine di disincentivare comportamenti opportunistici, soprattutto dell'imprenditore in crisi. Viene, infatti, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Tuttavia, se il differenziale è superiore ad euro duecentomila, si applica la reclusione da uno a sei anni.

La nuova fattispecie, ad una prima sommaria lettura, trova senz'altro applicazione nei confronti dell'imprenditore che ricorre alla transazione fiscale, tanto in sede di con-

cordato preventivo, quanto mediante accordi di ristrutturazione dei debiti. Per giunta l'imprenditore, ma solo con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, è particolarmente esposto al rischio di incriminazioni giacché, come segnalato poc'anzi, deve rilasciare una espressa dichiarazione che attesti che la documentazione depositata rappresenti "fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio" e, nella prospettiva della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato – siamo in presenza di un dolo specifico –, la dichiarazione in parola ha un peso notevole. Il medesimo rischio penale probabilmente riguarda anche il professionista attestatore, nella misura in cui le dichiarazioni rilasciate con la propria relazione siano capaci di "ottenere...per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori...".

Sembra infine che la norma possa applicarsi solo nell'ipotesi in cui vengano *falsificati* i dati patrimoniali al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori e non anche – l'analoga in *malam partem* nel diritto penale è notoriamente preclusa – al fine di ottenere un pagamento parziale dei contributi e degli accessori amministrati dagli enti previdenziali. Se così fosse, sarebbe davvero singolare.

Sempre l'art. 29, comma, introduce un nuovo adempimento cui deve dar seguito il curatore. Si prevede infatti che entro i 15 giorni successivi all'accettazione della carica, il curatore debba comunicare al Registro delle Imprese territorialmente competente, utilizzando la Comunicazione Unica (detta anche Comunica), tutti i dati necessari ai fini della eventuale insinuazione al passivo. In caso di mancata comunicazione le sanzioni applicabili saranno raddoppiate.

La *ratio* della norma è presto svelata ed è quella di portare a conoscenza dell'Erario e degli altri enti interessati (essenzialmente Inps ed Inail) l'apertura di una procedura fallimentare al fine di consentire una più rapida presentazione delle domande di ammissione al passivo. L'esperienza insegna che gli enti interessati dalla comunicazione sono spesso tardivi nella proposizione delle insinuazioni al passivo cosicché, soprattutto alla luce delle nuove e più stringenti norme che disciplinano le insinuazioni tardive, la previsione introdotta risulta quanto mai opportuna. Dispiace osservare che per raggiungere un risultato meritevole non si sia agito sulla disciplina e sulla organizzazione degli enti creditori, ma si sia più semplicisticamente imposto, al gestore della procedura, un ulteriore adempimento con relative sanzioni. Di questo adempimento, francamente, se ne poteva fare a meno giacché il Registro delle Imprese, destinatario di Comunica, è già in possesso della notizia del fallimento in quanto la Cancelleria, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, L.F., deve dare notizia dell'apertura della procedura entro il giorno successivo al deposito della sentenza di fallimento.

L'art. 48, D.L. n. 78/2010 introduce nella legge fallimentare i nuovi artt. 182 quater e 217 bis e modifica l'art. 182 bis.

La *ratio* che sta alla base del nuovo art. 182 quater è quella di incentivare il ricorso al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Lo strumento pensato per raggiungere lo scopo non è nuovo, consistendo nel riconoscimento della prededucibilità a favore di determinati creditori (ma a beneficio solo di determinati creditori *istituzionali*, i quali vengono così incoraggiati a sostenere le imprese in crisi) reputati dal Legislatore come essenziali al fine di garantire un buon esito del concordato o degli accordi di ristrutturazione.

L'art. 182 quater, comma 1 L.F., qualifica prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 L.F., i "crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari... in esecuzione di un concordato preventivo... ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato". Innanzitutto, si noti che la disciplina di favore introdotta non riguarda i piani attestati *ex art. 67*, comma 3, L.F., i quali, pertanto, patiscono un ulteriore svantaggio rispetto ai concordati (per esempio, sotto il profilo della transigibilità dei debiti tributari e contributivi e della disciplina fiscale agevolativa dettata in materia di tassazione delle sopravvenienze attive e delle plusvalenze patrimoniali) e agli accordi di ristrutturazione (senz'altro a proposito della possibilità di attivare transazione fiscale). Ma la scelta potrebbe essere stata dettata da una giusta e necessaria considerazione, ovvero che i piani attestati non sono procedure concorsuali, perciò non sarebbe stato tecnicamente corretto introdurre la prededucibilità dei crediti. Ma se così fosse, allora, lo stesso avrebbe dovuto dirsi a proposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti i quali, secondo la condivisibile opinione prevalente, non sono procedure concorsuali. A meno che – ma allora la novità normativa avrebbe una portata sistematica di più ampio respiro – il Legislatore non reputi, implicitamente, che gli accordi di ristrutturazione dei debiti siano procedure concorsuali, con tutto ciò che ne conseguirebbe.

La lettera della norma non permette inoltre di cogliere un dato essenziale. Infatti, l'affermazione che la prededucibilità riguardi i crediti erogati in esecuzione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, fa sorgere un dubbio: tali crediti possono/devono essere soddisfatti in prededuzione già all'interno del concordato o degli accordi, oppure il meccanismo preferenziale è destinato ad operare solo all'interno del successivo fallimento (presupponendosi perciò un naufragio dei tentativi negoziali di sistemazione della crisi)? Se fosse vera la seconda opzione, *nulla quaestio*, con la precisazione però che in tal caso risulterebbe irragionevole non aver esteso il medesimo meccanismo anche a favore dei piani attestati. Se valesse invece la prima, allora l'idea secondo la quale gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono vere e proprie procedure concorsuali, potrebbe uscirne ulteriormente rafforzata in quanto verrebbe introdotto, seppur in forma embrionale, un principio di graduazione dei creditori tipicamente concorsuale.

Lo stesso dubbio non sembra porsi invece a

riguardo della prededucibilità disciplinata dagli altri commi (di cui diremo a breve) del medesimo articolo. Poiché l'ultimo comma dell'art. 182 quater afferma l'esclusione dalla partecipazione al voto nel concordato preventivo e dal computo della maggioranza di cui all'art. 182 bis, L.F., dei crediti che godono della prededucibilità regolati dai commi 2, 3 e 4, vien più naturale ritenere che quei creditori non dovranno attendere il fallimento per beneficiare della prededuzione.

Il comma 3 estende la prededucibilità, in deroga alle disposizioni degli artt. 2467 e 2497 quinquies, C.C., ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'80%. Segnaliamo, tra i tanti, un dubbio: perché lo stesso tipo di finanziamento (erogato in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti) viene maggiormente tutelato se erogato da banche o intermediari finanziari? La risposta può essere duplice: o il Legislatore ha voluto tutelare più intensamente una categoria di creditori la cui partecipazione al salvataggio di imprese viene reputata maggiormente meritevole/profittevole, oppure non è vero che siamo in presenza della stessa tipologia di finanziamento. La seconda ipotesi non sembra del tutto peregrina, per almeno due ragioni: intanto perché viene espressamente affermata la deroga alle disposizioni degli artt. 2467 e 2497 quinquies, C.C. che, come noto, impongono la postergazione di tali crediti, con ciò facendo pensare che si sia in presenza di finanziamenti erogati prima dell'accesso al concordato o del ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti e non in esecuzione degli stessi; in seconda battuta l'ultimo comma dell'art. 182 quater, che afferma l'esclusione dalla partecipazione al voto nel concordato preventivo e dal computo della maggioranza di cui all'art. 182 bis L.F. dei crediti che godono della prededucibilità, si riferisce ai crediti regolati dai commi 2, 3 e 4 ma non a quelli di cui al comma 1, quasi a voler sottolineare l'esistenza di una differenza.

Con il comma 2 dell'art. 182 quater, confermando la medesima finalità incentivante sottesa al comma 1, si parificano ai crediti prededucibili i crediti erogati da banche e intermediari finanziari in funzione (il comma 1 tutela i crediti erogati in esecuzione) della presentazione della domanda di concordato preventivo o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, purché la prededuzione sia affermata con un provvedimento del Tribunale (di apertura del concordato, ovvero di omologa dell'accordo). Intanto è doveroso segnalare che il testo contenuto originariamente nel D.L. è stato modificato in sede di conversione: originariamente il comma 2 apriva affermando che "sono altresì prededucibili...", mentre nel testo definitivo si legge che "sono parificati ai prededucibili...". La prima questione, che lasciamo irrisolta, è se alla differenza lessicale corrisponda una differenza giuridica sostanziale. Apparentemente sembra di no. Certamente sostanziale è, invece, la correzione apportata in sede di conversione, probabilmente a seguito degli echi delle

critiche mosse dai primi commentatori, all'ultima parte del 2° comma: il testo licenziato in maggio subordinava la preveducibilità all'omologa del concordato o dell'accordo di ristrutturazione, con ciò introducendo un elemento di incertezza capace di scoraggiare l'erogazione di finanziamenti. La correzione, tuttavia, non sembra sufficiente a rimuovere ogni remora tant'è che il requisito dell'omologa resta per gli accordi di ristrutturazione, mentre per il concordato è comunque necessario il decreto di apertura della procedura (il rischio di fenomeni di selezione avversa è presente). Per giunta, i citati provvedimenti non sono di per sé sufficienti a garantire la preveducibilità, essendo infatti indispensabile una specifica statuzione. Il che porta anche a domandarsi se il Tribunale sia tenuto a riconoscere la preveduzione, ovvero se conservi un potere di valutazione esercitabile discrezionalmente. Lo stesso meccanismo appena descritto opera anche al fine del riconoscimento della preveducibilità dei crediti per compensi spettanti al professionista incaricato di attestare il piano di concordato o l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 quater, comma 4, L.F.). Oltre ai dubbi già sollevati, se ne aggiungono altri.

Intanto, mentre i crediti preveducibili di cui al comma 2, potrebbero anche non esistere (tant'è vero che la stragrande maggioranza dei concordati fino ad oggi proposti si basano sullo schema della *cessio bonorum*), i crediti a cui allude il comma 4 necessariamente sussisteranno, in quanto l'intervento del professionista attestatore è requisito indispensabile per l'ammissibilità del concordato e per la omologabilità degli accordi di ristrutturazione. Ciò detto, la regola in commento non sembra essere di grande aiuto alla diffusione dei sistemi negoziali di composizione della crisi in quanto: a) i crediti del professionista attestatore dei piani *ex art. 67*, comma 3, L.F., non potranno beneficiare della preveduzione, nemmeno invocando il disposto dell'art. 111 L.F., in quanto applicabile solo in riferimento alle procedure concorsuali (ed è certo che il piano attestato non sia una procedura concorsuale); b) si pone una limitazione alla preveducibilità dei crediti del professionista che rende l'attestazione *ex art. 161 L.F.*, il quale potrà beneficiarne solo se il Tribunale lo affermerà espressamente, mentre in precedenza poteva anche ipotizzarsi, invocando l'art. 111 L.F., l'operatività della preveduzione sempre e comunque in quanto era sostenibile che il credito fosse sorto in occasione o in funzione di una procedura concorsuale.

L'unico ambito in cui sembra potersi scorgere un miglioramento è quello degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In quel contesto – a meno di non sostenere in premessa che gli accordi siano procedure concorsuali – la preveduzione non poteva essere riconosciuta; oggi invece, a patto che il Tribunale la sancisca espressamente, sarà possibile goderne.

Dopo il comma 5 dell'art. 182 bis, l'art. 48, comma 2, D.L. 78/2010, ha introdotto nuove regole il cui fine è quello di ampliare il cosiddetto *automatic stay*. Fino all'interven-

to riformatore, il blocco delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore operava solo a seguito della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'accordo di ristrutturazione e per un periodo di 60 giorni. La dottrina aveva osservato che una simile protezione, per quanto utile, doveva considerarsi tardiva in quanto il momento più delicato in cui è necessario proteggere il patrimonio del debitore è proprio quello che precede il perfezionamento dell'accordo: in quel contesto il rischio di comportamenti opportunistici dei creditori è infatti elevatissimo. Oggi l'*ombrello protettivo* potrà essere aperto anche durante le trattative purché l'imprenditore ne faccia richiesta depositando presso il Tribunale competente una sorta di bozza di accordo, unitamente ad altra documentazione, in particolare ad una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, con cui si attesta che sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Dovrà altresì essere depositata una dichiarazione del professionista attestatore circa l'idoneità dell'accordo *in fieri*, se accettato, di assicurare il regolare pagamento dei creditori che resteranno estranei all'accordo medesimo. L'istanza di sospensione verrà poi pubblicata nel Registro delle Imprese. Da quel momento si produrrà l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione.

Ma l'effetto protettivo così ottenuto non è stabile in quanto il Tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fisserà un'udienza disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, se sarà riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale disporrà con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione. Inoltre, assegnerà il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista. A seguito del predetto deposito nei termini assegnati, troveranno applicazione le disposizioni di cui al comma 2, 3, 4 e 5, dell'art. 182 bis L.F. Il meccanismo introdotto, per quanto astrattamente capace di proteggere il debitore con possibili ricadute positive sulle sue possibilità di negoziare la crisi, è alquanto farraginoso poiché costringe l'imprenditore a raggiungere una sorta di accordo preliminare (data questa necessità stringente è allora possibile che gli atteggiamenti opportunistici dei creditori siano stimolati anziché sedati) e chiama il professionista a rilasciare una dichiarazione ancor più rischiosa dell'attestazione finale poiché basata su una situazione fluida, suscettibile di mutare repentinamente.

Molte altre cose potrebbero dirsi sul punto. Ci limitiamo però a constatare che l'ampliamento del meccanismo di blocco delle azioni sul patrimonio del debitore, peraltro azionabile con il filtro dell'autorità giudiziaria, potrebbe essere letto, in chiave sistematica, come un ulteriore argomento a sostegno

della tesi della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione. Potrebbe anche non essere la lettura corretta, ma ciò che pare chiaro è che il tasso di giurisdizione che caratterizza oggi l'accordo di ristrutturazione dei debiti sia aumentato rispetto alla versione iniziale. Ciò forse non significa, più in generale, che il Legislatore stia mutando la filosofia di approccio alla regolamentazione della crisi d'impresa. Molto più semplicemente, potrebbe essere in corso un ripensamento sulla necessaria presenza di un soggetto terzo ed imparziale, quale può essere solo il magistrato, a tutela dei diritti soggetti di tutti i protagonisti coinvolti, imprenditori e creditori *in primis*. In fondo, come detto in apertura, se il mercato deve essere il campo su cui giocare una partita, la presenza di un arbitro forte ed autorevole deve essere letta come un vantaggio per tutti gli attori e non come un intralcio.

Si segnala in coda il nuovo art. 217 bis L.F., con cui il Legislatore mette finalmente mano, anche se con un intervento a dir poco estemporaneo, alla disciplina penale fallimentare intervenendo su uno dei dubbi più pesanti sorti a seguito della riforma. Si disciplinano così ipotesi di esenzione dai reati di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, L.F.) e bancarotta semplice (art. 217 L.F.). La nuova norma prevede che l'esecuzione di pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero del piano attestato non è sanzionabile a titolo di bancarotta preferenziale. Lo stesso dicasi per tutti i fatti di bancarotta semplice, anche se sembra di potersi affermare che le fattispecie più interessate siano quelle di cui al n. 2 (consumazione di una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti), al n. 3 (compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento) e al n. 4 (aggravamento del dissesto causato dall'astensione dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa).

La materia è ostica, perciò ci si limiterà a poche battute. Intanto appare evidente come il Legislatore abbia voluto delimitare l'anti-giuridicità penale di determinati fatti tracciando una sorta di parallelismo con la disciplina dettata dall'art. 67, comma 3, lettera d) ed e). Il che induce a porsi il problema della sovrapposibilità o meno delle due discipline di esenzione, l'una dall'azione revocatoria, l'altra dall'incriminabilità per determinati reati. In una battuta: se un atto o un pagamento eseguito in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione o di un piano attestato, hanno le credenziali per non essere revocati, si produce automaticamente l'esenzione di cui al nuovo art. 217 bis L.F.? Vi è poi un'altra questione, più ampia e molto delicata: ci si può, invero, domandare se gli accertamenti svolti dal giudice civile – in sede di giudizio di omologazione per il concordato e per gli accordi di ristrutturazione ovvero in sede di giudizio revocatorio per i piani attestati – siano o meno sindacabili dal giudice penale.

Accertamento

Lo Statuto dei Diritti del Contribuente: valenza in sede di accertamento

di Massimo Conigliaro – Dottore Commercialista

Sintesi dell'intervento tenuto al Convegno dal titolo *"Il rapporto tra contribuenti e fisco, dieci anni dopo l'approvazione dello Statuto"*, tenutosi a Rimini il 14 maggio 2010 in occasione dei 15 anni de Il Commercialista Telematico

Il 25 novembre del 2000, all'indomani dell'entrata in vigore della L. 212/2000, con il dott. Antico incrociavamo le armi in un convegno alla Camera di Commercio di Siracusa dal titolo: *Lo Statuto del Contribuente: una riforma di carta?*

Ci chiedevamo allora se la norma appena entrata in vigore sarebbe stata rispettata o meno da tutti gli attori della partita Fisco – Contribuente.

A distanza di dieci anni si può tracciare un bilancio, che a mio modo di vedere, è tutto sommato positivo.

Preliminarmente, mi piace osservare che le disposizioni contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente contengono principi così ovvi, così evidenti, da essere stati già ampiamente disciplinati dal Legislatore costituente più di mezzo secolo fa. Basti pensare al tenore dell'articolo 1 dello Statuto: *"Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario..."*. Viene da chiedersi: ma c'era bisogno di una norma specifica per comprendere che quanto sancito dalla Costituzione trovasse applicazione anche nel diritto tributario? Evidentemente i diritti dei contribuenti erano stati negli anni talmente dimenticati, violati, derisi, al punto da costringere il Legislatore ad una sorta di *"ravedimento operoso"* che ha portato alla emanazione di una *magna carta* dei diritti del Contribuente.

Purtroppo, il Legislatore – rispondendo ad una sorta di istinto di conservazione – si è subito rifatto, omettendo di prevedere specifiche sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni di legge.

Pur tuttavia, ribadire principi generali serve anche a tenerli vivi.

Non c'è dubbio che la codificazione in uno Statuto offre maggiori spunti di tutela al contribuente; sappiamo che lottare per la difesa dei diritti, sollevare eccezioni tutte le volte che vengono violati, dinanzi alle Commissioni Tributarie o più in generale dinanzi agli organi competenti (e penso anche al Garante), vuol dire riempirli di significato, vuol dire esserne gelosi custodi anche al fine di evitarne la desuetudine.

Tutto ciò mi porta subito a pensare ad un'eccezione alla quale non rinunciamo

mai nei nostri ricorsi e che magari siamo portati a sollevare quasi per abitudine: la carenza di motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione. Ebbene, c'è voluto l'articolo 3 della legge 241 del 1990, che parecchi effetti ha riverberato anche nel mondo tributario, per ribadire questa necessità nei confronti del cittadino; ma non è bastato: è stato necessario ribadire l'obbligo di motivazione anche nei confronti del contribuente, quasi non fosse questi, innanzi tutto, un cittadino.

L'art. 7 dello Statuto è chiaro in proposito ed il Legislatore ha recepito la norma anche nelle singole leggi d'imposta implementando quanto già previsto sia in materia di imposte dirette che di IVA.

Oggi si sono sicuramente fatti dei grandi passi avanti in tema di motivazione, ma troppe volte ancora – alla lettura di un atto della Pubblica Amministrazione – restiamo basiti e cerchiamo di interpretare simboli e numeri, facendo opera di ardita interpretazione per comprendere le ragioni per le quali il contribuente è chiamato a pagare; cosa che accade ancor di più con i tributi locali.

La Corte di Cassazione, in tema di Statuto del Contribuente, ha svolto una funzione importante anche in tema di motivazione degli atti, sentenza n. 1905 del 30 gennaio 2007 (udienza del 26 settembre 2006) della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, Presidente Saccucci, Relatore Virgilio.

L'indicazione nell'avviso di accertamento dei "presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche" che lo hanno determinato, persegue la finalità di porre il contribuente in condizione di avere adeguata informazione delle circostanze di fatto e del titolo giuridico della pretesa impositiva, così da consentirgli di valutarne la fondatezza e quindi l'opportunità di esperire l'azione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'*an* ed il *quantum debeatur*; tali elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (inserendoli, cioè, *ab origine* nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

La motivazione dell'avviso di accertamento, come si ricava anche dalla più recente legislazione (L. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, L. n. 212 del 2000 - Statuto dei Diritti del Contribuente -, D.L. n. 32 del 2001), costituisce strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inci-

so nella propria sfera giuridica dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale.

La previsione dell'obbligo della motivazione si inserisce, in particolare, nell'ambito di quelle norme dello Statuto del Contribuente - oltre all'art. 7 che specificamente lo contempla, gli artt. 2, 5, 6 e 10 (che, come è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione, sono espressivi di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nell'ordinamento tributario e costituiscono perciò criteri guida per orientare l'interprete nell'esegesi delle norme tributarie anche anteriormente vigenti: Cass. n. 17576 del 2002, n. 7080 del 2004, n. 9407 del 2005) - le quali assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione del contribuente, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra Fisco e Contribuente.

Ne deriva che nell'avviso di accertamento, al fine di realizzare in pieno l'anzidetta sua finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'*iter* logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata, fermo restando che tale contenuto della motivazione si attegga, in concreto, diversamente in relazione alle singole norme applicabili nel caso specifico.

Tale obbligo viene sovente disatteso.

A mio modo di vedere, se da un lato è vero che ormai gli avvisi di accertamento contengono una congrua motivazione sotto il profilo "quantitativo", dall'altro rimangono carenti da quello "qualitativo". Mi spiego meglio: ci sono casi in cui l'avviso di accertamento contiene una lunga ed articolata dissertazione sui motivi di carattere generale che consentono quel tipo di accertamento (e penso a quello da studi di settore, all'induttivo puro a quello sull'antieconomicità solo per citarne alcuni) ma nulla si rileva sul caso concreto: frasi di stile, motivazioni stereotipe e, soprattutto, improvvise conclusioni in base alle quali l'ufficio applica arbitrarie percentuali di redditività desunte da non meglio specificati *"studi compiuti dall'Amministrazione finanziaria nonché da imprese similari che operano in condizione di una normale gestione economica"*, imprese delle quali non abbiamo ovviamente indicazione e/o notizia.

Orbene, questo a mio avviso non può certo dirsi motivare. ♦♦

➤ **L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento nella giurisprudenza di legittimità**

Un cenno lo merita anche la motivazione delle cartelle di pagamento, argomento sul quale il confronto con l'Amministrazione finanziaria è sempre serrato.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (la n. 26330 del 16 dicembre 2009, udienza del 21 ottobre 2009, Pres. Papa, Rel. Marinucci) è tornata ad occuparsi della materia ed ha ribadito che gli atti impositivi devono contenere una motivazione congrua, sufficiente ed intellegibile a rendere edotto il contribuente destinatario dell'*an* e del *quantum* della pretesa tributaria al fine di esercitare con pienezza di facoltà il diritto alla difesa.

Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), la Cassazione ha precisato che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, (poi recepiti, per la materia tributaria, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (*ex plurimis*, Cass. n. 15638/04).

Alla cartella di pagamento risultano quindi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dall'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente: una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con la Costituzione, in riferimento agli artt. 3 (sotto il profilo della disparità di trattamento, rispetto agli altri atti della Pubblica Amministrazione, e del difetto di ragionevolezza) e 24 (sotto il profilo della ingiustificata lesione del diritto di difesa del contribuente): ciò a maggior ragione allorché la cartella di pagamento non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento.

Tali principi, sanciti dalla Suprema Corte originariamente in tema di Tarsu (sentenza n. 15638/04), sono stati ribaditi in tema di liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

Nella recente sentenza n. 26330 del 16 dicembre 2009, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso che trova sovente riscontro nella ordinaria attività di controllo delle dichiarazioni: una cartella priva di alcuna motivazione circa la pretesa erariale, che si limita a riportare dei dati numerici, dai quali risulterebbe una riduzione del credito d'imposta forma-

tosì a seguito delle eccedenze degli anni precedenti, senza, però, che vi sia traccia delle ragioni per cui sarebbe stata operata tale riduzione.

Tale omissione – in genere riportata con la criptica locuzione "*ecc. non detr.*" ovvero *eccedenza non detraibile* – è stata contestata dalla parte contribuente, eccependo la nullità della cartella di pagamento per palese violazione dell'obbligo di motivazione sancito dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e riaffermato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione agli atti tributari anche riscossivi; eccepivano i ricorrenti anche la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 2, lett. b), in relazione all'art. 360 C.p.c., comma 1, n. 3.

L'Ufficio finanziario, in sede d'appello, sosteneva che sarebbe rientrata nei propri poteri la possibilità di non riconoscere un credito non spettante sia nell'esercizio in cui questo scaturirebbe, sia in quello successivo, quando verrebbe riportato in dichiarazione quale eccedenza d'imposta derivante dall'anno precedente: tale tesi poggerrebbe sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2.

In realtà, la possibilità di correzioni dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, riconosciuta all'Ufficio finanziario dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, è rigorosamente circoscritta alla correzione di errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili a seguito di riscontro cartolare.

Nel caso di specie, però, non si trattava di una mera correzione di calcolo dell'importo delle eccedenze, bensì di una rettifica dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi 1991 da lire 54.530.000 a lire 44.958.000, senza che venisse chiarita la ragione di tale rettifica.

Pertanto, l'Ufficio finanziario aveva rettificato le eccedenze indicate dai ricorrenti non in base ad un errore materiale o di calcolo commesso dalla parte contribuente e direttamente desumibile dalla dichiarazione presentata, bensì rettificando surrettiziamente ed immotivatamente l'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi 1991.

L'eccepite carenza di motivazione – ha rilevato la Suprema Corte – veniva confermata dal fatto che solo in grado di appello l'Amministrazione finanziaria ha precisato le ragioni dell'iscrizione a ruolo.

Come accennato, anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria, dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa. Né è consentito all'amministrazione esimersi da questo

obbligo affermando che non è necessario riportare nella cartella criteri che siano noti per essere stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (così Cassazione Sentenza n. 11251 del 18 aprile 2007 depositata il 16 maggio 2007).

Le superiori indicazioni, troppo spesso, risultano disattese dall'Amministrazione finanziaria nelle cartelle di pagamento, anche nei casi della contestazione degli omessi versamenti: basti rilevare la ricorrente circostanza nella quale la motivazione è del tenore *omesso/carente/tardivo versamento*, fattispecie tutte diverse che richiederebbero, invece, una dettagliata spiegazione. E' ben diversa infatti la circostanza dell'omesso versamento (che comporta la debenza dell'intera imposta, con relative sanzioni e interessi dalla data di scadenza del singolo pagamento) da quella del carente versamento (che richiederebbe di sapere l'entità del versamento originariamente dovuto da raffrontarsi con quello effettivamente eseguito, con la conseguente quantificazione di interessi e sanzioni da calcolarsi sul residuo dovuto) ovvero da quella del tardivo versamento (che impone un raffronto tra data di scadenza e quella di effettivo pagamento, con conseguenziali sanzioni e interessi). Anche in tali circostanze l'obbligo di motivazione andrebbe assolto nel rispetto dei presupposti di legge, così come ribaditi anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Conclusioni

La valenza dello Statuto dei Diritti del Contribuente in tema di motivazione degli atti, siano essi avvisi di accertamento che cartelle di pagamento, è sicuramente pregnante e risponde all'esigenza di far comprendere al cittadino-contribuente le ragioni di una pretesa tributaria, anche all'uomo comune sprovvisto di conoscenze tecniche.

Lo Statuto ha sicuramente contribuito a fare dei grossi passi avanti, costringendo l'Amministrazione finanziaria – sotto i colpi delle sentenze di legittimità – a porre maggiore attenzione all'obbligo motivazionale. Tale circostanza trova ancora resistenze di carattere "strutturale" per la generale tendenza ad utilizzare automatismi accertativi, presunzioni di vario genere e ricostruzioni induttive del reddito, con le quali vengono emessi atti di imposizione senza un vero intervento del funzionario tributario che illustri le ragioni per le quali gli elementi statistici utilizzati si possono applicare al caso specifico (e penso a quel richiamo agli "studi dell'Amministrazione" ed alle "aziende similari del settore che operano in condizioni di normalità") ovvero le ragioni per le quali da una premessa di carattere generale si arrivi ad un maggior reddito accertato nel caso affrontato.

Sotto questo punto di vista c'è ancora da lavorare.

Ultime dall'Ordine

www.dottcomm.bo.it Il sito web come imprescindibile strumento di comunicazione

di Roberto Batacchi – Tesoriere ODCEC Bologna

Non si deve più convincere nessuno, oggi, dell'utilità di quello che ormai è divenuto un imprescindibile strumento di comunicazione quale il sito web di un'istituzione, specie se con connotati pubblicitari.

Nessuno mette più in dubbio la necessità di investire risorse al fine di pubblicare in rete informazioni e consentire l'utilizzo di servizi. Non è nemmeno pensabile, ad esempio, che la varia modulistica alla cui compilazione siamo tutti assuefatti per l'accesso alla comunicazione con qualsivoglia amministrazione, sia pubblica che privata, non sia attingibile on-line.

Queste considerazioni che oggi paiono banali non lo erano affatto 18 anni or sono quando l'allora Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna pubblicava il primo sito web istituzionale.

Forti furono anche le perplessità, specie sull'opportunità del sostenimento di quella che allora era ancora una spesa rilevante, quando, nel 2002 si procedette alla prima importante ristrutturazione del sito.

Da allora, le sue implementazioni, e mi riferisco a funzionalità, documentazione, contenuti multimediali, sono state introdotte in maniera sistematica e continuativa.

Dal punto di vista delle risorse impiegate, negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad una notevole riduzione dei costi della tecnologia informatica, accompagnato tuttavia dal progressivo necessario sempre maggior utilizzo delle risorse umane.

La gestione e il corretto funzionamento di un sito web, contrariamente a quanto si possa pensare, necessitano di attenzioni continue: infatti l'efficienza e l'utilità del sito dipendono dalla tempestiva messa a disposizione delle informazioni. È necessario quindi che un ampio numero di addetti "alimenti" i vari settori che compongono l'ormai consistente database sottostante il sito web.

È inevitabile che un moderno strumento di comunicazione risulti tanto più vincente quanto più velocemente venga aggiornato.

Il vero problema dei siti web sempre più ricchi di contenuti, quale quello del nostro Ordine, è l'ampiezza della documentazione presente: la principale sfida attuale è quella di rendere reperibili facilmente e rapidamente le informazioni, la modulistica o quant'altro richiesto dall'utente.

A mio parere le tre parole chiave fonda-

mentali sono *utilità, fruibilità, velocità*: questi sono i "fondamentali" a cui si ispira il Consiglio in carica, in merito alla gestione del sito.

Ritengo che il continuo impegno profuso nel tentativo di migliorare i contenuti e la grafica, sia stato già in parte premiato dai numerosi accessi che negli ultimi 4 anni hanno avuto un incremento del 60%, sfiorando, nell'anno in corso, una media di circa 14700 accessi mensili e 490 giornalieri.

Le pagine web maggiormente visitate sono l'area "Iscritti" che consente di verificare l'iscrizione all'Albo di un nominativo ricercato, mettendo a disposizione i relativi dati anagrafici di riferimento;

l'area "Notizie", che riporta le ultime news inserite; e l'area "In evidenza" della home page, dove sono pubblicate le manifestazioni o novità del momento. L' "area riservata agli iscritti" riporta servizi dedicati ai soli iscritti all'Ordine di Bologna quali circolari, note informative emanate dallo Studio Verna, situazione crediti formativi ecc.

Naturalmente, trattandosi di un sito "istituzionale" è stata data rilevanza alla principale funzione pubblicitaria dell'Ordine, e cioè quella di rendere noti i nominativi degli iscritti: a nessuno sfugge il fatto che l'accesso a tale archivio direttamente on-line consente di avere un'informazione aggiornata in tempo reale, essendo l'elenco cartaceo degli iscritti pubblicato una sola volta all'anno.

Prima di provare ad effettuare un tentativo di schematizzazione del consistente contenuto di informazioni delle pagine web, mi preme sottolineare come, strettamente collegato al sito istituzionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, vi sia quello del fondamentale e insostituibile braccio operativo dell'Ordine e cioè la Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

L'impostazione "virtuale" rispecchia fedelmente quanto avviene nella realtà dei fatti: Ordine e Fondazione sono giuridicamente e tecnicamente entità distinte ma talmente accomunate dalla unicità delle finalità da risultare un'unica realtà dal punto di vista del visitatore.

La *layout* dei due siti è del tutto analogo, così come la modalità di navigazione e l'allocatione dei comandi.

Nonostante l'impresa sia piuttosto ardua, vorrei ugualmente tentare di illustrare i contenuti principali del sito, anche a costo di apparire noioso, con il

dichiarato scopo di sollecitare la curiosità del "navigatore" telematico, magari non uso alla frequentazione del sito dell'Ordine, che potrà magari apprezzare documenti e servizi di cui, ne sono certo, ignorava la presenza.

Per avere una visione generale ed immediata del sito, è stata creata una "mappa" (http://dottcomm.bo.it/web_dott/mappa/mappa.asp, vedi il *link* a piede pagina della *home page*) che ne mostra in maniera schematica la struttura e ne facilita la navigazione. Come si può notare dal menu le principali aree sono 6:

1 L' "Area Istituzionale" in cui sono stati inseriti gli organi istituzionali dell'Ordine, quali il Consiglio, il Collegio Revisori, il Registro Praticanti, le Commissioni;

2 L' area "Strumenti e fonti" in cui sono stati inseriti da un lato la modulistica, riguardante qualsiasi pratica di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'Albo dei professionisti o dei Praticanti, richiesta certificati, sigilli, opinamento parcelle, smart card, ecc.; dall'altro, le fonti normative, quali ad esempio l'Ordinamento Professionale, il Regolamento del Tirocinio, le tariffe professionali, ecc.

3 L'area "Protocolli e Convenzioni" in cui sono stati pubblicati tutti i Protocolli e Convenzioni stipulati tra l'Ordine ed enti terzi come ad esempio l'accordo di collaborazione tra Ordine, Fondazione e Guardia di Finanza, il Protocollo per le conciliazioni extra giudiziali, la Convenzione di reciprocità nell'area giuridico-previdenziali-lavoristica, la Convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti, ecc.

4 L'area "Attività ed Eventi" che comprende: i programmi formativi, la modulistica e la normativa inerente la formazione professionale continua, il calendario eventi formativi organizzati e l'eventuale materiale rilasciato dai relatori in sede di convegno, la galleria fotografica in cui sono pubblicate le campagne pubblicitarie dell'Ordine (autobus, cartelloni, quotidiani) dal 1999 ad oggi, le recenti campagne pubblicitarie del CNDCEC, le foto delle manifestazioni dal 2002 al 2010, ecc.

5 L' "Area riservata alle P.A.": area di solo accesso per le pubbliche amministrazioni per reperire i dati identificativi degli iscritti all'Ordine con relativo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) così come previsto dall'art. 16 comma 7 del D.lgs. ♦♦

Mappe dei siti di Ordine e Fondazione		
 Sito Ordine		 Sito Fondazione
Area Istituzionale	Protocolli e Convenzioni	Area Istituzionale
Consiglio	Convenzioni Corsi di Laurea	Statuto
Collegio dei Revisori	Convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti	Organi
Commissioni	Protocollo d'Intesa tra l'Ordine e l'Associazione Bancaria Italiana dell'Emilia Romagna	Albo dei Benemeriti
Comitato Pari Opportunità	Protocollo per conciliazioni extragiudiziali	Strumenti e Fonti
Associazione dei Curatori e dei CTU	Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Entrate	Il Torresino
Iscritti	Protocollo d'Intesa tra l'Ordine di Bologna e l'Ordine della Repubblica di San Marino	Pubblicazioni
Registro Praticanti	Protocollo d'Intesa tra l'Ordine di Bologna e Equitalia Polis Spa	Coordinamento O.D.C.E.C. Emilia Romagna
Revisori Legali	Convenzione di Reciprocità: Formazione Continua Professionisti - area giuridico - previdenziale - lavoristica	Protocollo d'Intesa tra la Fondazione di Bologna e la Fondazione della Repubblica di San Marino
Filmato delle Sale	Convenzione di reciprocità tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna	Convenzione di Reciprocità: Formazione Continua Professionisti - area giuridico - previdenziale - lavoristica
Strumenti e Fonti	Accordo di collaborazione tra Ordine, Fondazione e Guardia di Finanza	Convenzione di reciprocità tra la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna
Modulistica	Dichiarazione di intenti tra il Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna	Accordo di collaborazione tra Ordine, Fondazione e Guardia di Finanza
Iscrizione aspiranti praticanti e dottori abilitati alla professione	Attività ed Eventi	Attività ed Eventi
Documenti vari	Notizie	Notizie
Fonti normative	Formazione Professionale Continua	Corsi di formazione
Area Tribunale	Eventi Formativi	Eventi Formativi
Smart Card	Il gruppo sportivo	Video online
Cessione di quote sociali srl	ArteCultura	Galleria fotografica
Dati reddituali e Privacy	Galleria Fotografica	Il gruppo sportivo
Coordinamento O.D.C.E.C. Emilia Romagna	Area Riservata Iscritti	ArteCultura
Il Torresino	Situazione crediti formativi acquisiti	
Area Riservata Pubblica Amministrazione	Banca dati Aspiranti Praticanti	
Elenco PEC	Logo Ordine	
	Archivio note informative	
	Archivio Circolari	

➤ 185/08.

6 L' "Area riservata agli iscritti" dove si trovano i servizi rivolti ai soli iscritti all'Ordine di Bologna come ad esempio, informazioni sulla situazione dei crediti formativi acquisiti, la banca dati degli aspiranti praticanti, l'archivio delle circolari e note informative realizzate dallo studio Verna dal 1995 ad oggi.

Tra gli innumerevoli servizi forniti agli iscritti, attingibili tramite il sito web, mi preme metterne in evidenza alcuni in particolare:

All'interno dell' "Area Tribunale", accessibile agli iscritti tramite *login* e *password*, sono presenti gli estratti dichiarativi di fallimento rilasciati dal Tribunale a far data dal 2008: si tratta di un servizio di recente introduzione;

Nell'"Area Riservata agli Iscritti" è presente, sin dal 1998, la banca dati Aspiranti Praticanti e Dottori Commercialisti abilitati alla professione: servizio abbastanza unico nel suo genere, dove, possono inserire la loro candidatura coloro che si avvicinano per la prima volta alla professione oppure intendono intraprendere una collaborazione con altri studi professionali.

Sempre nell' "Area Riservata agli Iscritti" sono presenti le note informative realizzate dallo Studio Verna che trattano argomenti di attualità a supporto dell'attività professionale.

Per quanto riguarda la documentazione presente nel sito, sottolineerei la presenza delle circolari dell'Ordine, che riepilogano le attività e gli eventi di attualità, i protocolli e le convenzioni che riservano agli iscritti, e non solo, varie opportunità, come ad esempio,

quella di inoltrare quesiti generali in materia di Unico direttamente all'Ordine al posto dell'istanza di interpellato rivolta all'Agenzia delle entrate oppure, infine, l'accordo tra l'Ordine e il Tribunale che consente ai praticanti di svolgere una parte del tirocinio presso le sezioni civili e ordinarie del Tribunale di Bologna.

Di recente introduzione è l'area "Associazione Curatori", che ha come scopo quello di promuovere, coordinare e supportare le iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e delle attività ad esso connesse, in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale/liquidatore e consulente tecnico d'ufficio e che, unico caso in Italia, permette di associarsi anche alle singole procedure concorsuali.

Una novità è anche l'area dedicata al "Comitato Pari opportunità", istituzione creata allo scopo di favorire eguali opportunità di accesso alle libere professioni promuovendo la rimozione di comportamenti discriminatori.

Come noto, da anni l'Ordine, tramite la Fondazione, ha investito risorse nell'organizzazione di attività sportive e culturali: non poteva mancare all'interno del sito una apposita area tematica.

A tal proposito, si evidenzia l'area "ArteCultura", in cui è pubblicato l'elenco delle manifestazioni con le rispettive gallerie fotografiche organizzate dal gruppo Arte Cultura della nostra Fondazione, e quella del "Gruppo Sportivo" in cui sono pubblicati tutti i gruppi suddivisi per attività sportive (sci, tennis, podismo, golf, calcio, ciclismo, calcetto). Sono, inoltre, in

continuo aggiornamento le attività sportive di rilevanza nazionale quali ad esempio il primo trofeo podistico nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (organizzato dall'Associazione sportiva dilettantistica & Sport del Consiglio Nazionale in collaborazione con l'Ordine e la Fondazione di Bologna) che si è svolto all'interno della Run tune up 2010 tenutasi a Bologna lo scorso 5 settembre.

Nonostante il notevole impegno profuso nel continuo aggiornamento dei contenuti del sito web dell'Ordine, nonostante i lusinghieri risultati forniti dal monitoraggio degli accessi, è parere dello scrivente che il sito sia ancora ampiamente sottoutilizzato e non perfettamente conosciuto dai colleghi, ed ecco il perché del presente scritto, finalizzato soprattutto alla sensibilizzazione del lettore nell'utilizzo di un moderno sistema di comunicazione.

Anche al fine di incrementarne sempre più l'utilizzo, il *restyling* del sito web è tra gli obiettivi dell'attuale Consiglio dell'Ordine.

Pur non essendo classificata tra le priorità, l'aspetto dell'aggiornamento tecnologico non viene sottovalutato. Si è ben consapevoli che il sito necessiterebbe di un adeguamento alle più recenti tecnologie informatiche; ovviamente, come tutte le innovazioni, vi è un aspetto economico finanziario con cui fare i conti.

Magari l'argomento potrebbe formare oggetto di discussione nel corso della prossima Assemblea degli iscritti che a novembre saranno chiamati alla approvazione del bilancio preventivo per il 2011.

L'Opinione

Debito pubblico e capitale netto

di Fabrizio Pezzani – Ordinario di Programmazione e Controllo presso l'Università Bocconi di Milano

La crisi finanziaria ed economica ha costretto tutti gli stati ad intervenire in modo rilevante nell'economia, facendo ricorso all'espansione del debito pubblico per ridurre gli effetti negativi sul mondo delle imprese, sulla società e temperare i conflitti sociali conseguenti; ma l'aumentata dimensione dei debiti pubblici nei vari stati rende più difficile l'uscita dalla crisi e ne condiziona la velocità di recupero. L'Italia si è trovata, rispetto alle altre economie, a fronteggiare il problema partendo da un debito pubblico già elevato in valore assoluto che è cresciuto fino ai quasi 1800 mld di oggi con un impatto crescente sulla spesa pubblica per i conseguenti oneri finanziari; anche in una prospettiva futura il suo controllo richiede grande prudenza ed attenzione gestionali come mostra l'apprezzata

azione del ministro dell'Economia.

La dinamica e la dimensione in valore assoluto del debito pubblico andrebbero tuttavia visti in una visione più completa che, in una logica aziendale, deve essere orientata a percepire il debito, più correttamente, come una componente che contribuisce alla definizione ed al valore del capitale netto. Il capitale netto rappresenta, infatti, il valore reale del patrimonio di pertinenza ad ogni singolo soggetto privato o pubblico – famiglie, imprese, enti pubblici territoriali, Stato – determinato dal valore complessivo dei beni mobili ed immobili di proprietà – al netto dei debiti. Il patrimonio netto, così determinato, rappresenta il valore finale a disposizione del soggetto a cui appartiene; è pertanto necessario volgere l'attenzione sia al debito sia ai valori complessivi dei beni

posseduti per capire la dimensione in divenire del patrimonio netto dato dalla differenza tra le due componenti. La dinamica composizione del patrimonio netto nel tempo diventa importante per capire il livello di indebitamento a cui ci si può spingere per non incidere sul livello di garanzia reale a copertura del debito stesso.

Negli ultimi anni il debito pubblico è costantemente cresciuto, così come sarà nei prossimi, ma l'attivo patrimoniale è diminuito per la cessione di beni pubblici – la cartolarizzazione –; infatti le entrate correlate, a causa della difficoltà di contenimento della spesa pubblica, sono state prevalentemente usate per favorire il rispetto del rapporto deficit/pil sotto il limite di Maastricht e non per ridurre il debito, con una probabile conseguente diminuzione del ➤

◆ patrimonio netto. In altri termini sarebbe come se una famiglia per tenere un alto tenore di vita, non avendo redditi sufficienti e non essendo in grado di controllare le proprie spese, vendesse nel tempo parte dei beni di famiglia non per ridurre il debito ma per mantenere

quel tenore di vita. È del tutto evidente, quindi, la necessità di operare sul controllo del debito avendo chiaro l'obiettivo di mantenere la conservazione durevole del capitale nel tempo anche come sua garanzia, per favorirne il collocamento nel mercato dei capitali.

Il controllo del debito, obiettivo perseguito ma mai completamente realizzato da tutti gli esecutivi degli ultimi trent'anni, richiede un ripensamento sulle tecniche più idonee a contenerlo per favorire l'attenzione all'equilibrio economico da cui dipende quello finanziario; per questo vanno attentamente valutate ulteriori politiche di dismissioni immobiliari. Un efficace sistema di controllo, inoltre, mirante ad una maggiore trasparenza, specie con riguardo alle aree di rendicontazione sulle risorse impiegate rispetto ai risultati ed alle correlate responsabilità, favorisce la riduzione delle tensioni sociali ed i conflitti tra territori e può contribuire più efficacemente alla definizione di un bene comune del paese condiviso.

Il TAR del Lazio, su ricorso dei praticanti bolognesi, ordina al Ministero dell'Università di attivarsi per riportare alla normalità i tempi del tirocinio

Dall'ottobre scorso è entrato in vigore il D.M. n. 143/2009 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha stabilito disposizioni per la pratica professionale.

Per effetto del nuovo regolamento, i praticanti commercialisti in possesso di laurea triennale, che sino ad allora potevano iscriversi alla sezione A del registro dei tirocinanti dei dottori commercialisti, non possono più ottenere tale iscrizione, (ma, solo interinalmente, quella nella sezione B) in attesa che tale possibilità venga ripristinata da un decreto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.M. 143/2009, che a sua volta dovrebbe regolare la materia fino a quando venga sottoscritta una più organica convenzione tra MIUR e Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In sostanza, per effetto della mancata emanazione del decreto ministeriale, viene impedito ai laureati triennali di svolgere una pratica utile a far maturare il triennio necessario per l'iscrizione all'esame di Stato di dottore commercialista.

Nel giugno scorso, dopo avere atteso per oltre sei mesi l'emanazione del decreto ministeriale sulla pratica, un gruppo di praticanti bolognesi in possesso di laurea triennale si è rivolto al TAR del Lazio perché venisse ordinato al MIUR di provvedere.

L'Ordine di Bologna, dietro richiesta degli interessati, fin dall'inizio si è reso disponibile a supportarli in questa loro azione.

Di questo lo stesso Ordine ha preventivamente informato il nostro Consiglio Nazionale affinché valutasse se ed in quali termini fosse opportuno assumere iniziative a livello nazionale nei confronti del MIUR per far sì che il decreto ministeriale venisse quanto prima a sanare la problematica in parola.

In mancanza di una risposta del Consiglio Nazionale, tutt'ora non pervenuta, l'Ordine di Bologna ha quindi supportato i giovani tirocinanti nella loro azione.

Il ricorso, patrocinato dagli Avv. Enzo Barilà di Milano e Lorenzo Grisostomi Travaglini di Roma, è stato rapidamente accolto dai giudici amministrativi romani con sentenza n. 30999 del 17 agosto scorso.

Per effetto della sentenza, è stato ordinato al MIUR di procedere all'emanazione del decreto necessario alla regolamentazione della pratica entro trenta giorni; in caso di ulteriore omissione, sarà lo stesso TAR a nominare un commissario *ad acta* che provvederà in sostituzione del Ministero.

Il nostro Presidente, dott. Gianfranco Tomassoli, commenta positivamente la sentenza: *"abbiamo supportato volentieri i nostri praticanti ingiustamente pregiudicati dall'inerzia ministeriale, e la sentenza del Tar del Lazio dimostra oggi che la loro richiesta era fondata. La pratica professionale deve essere seria e di durata adeguata, ma allungare i tempi in questi termini, del tutto arbitrari, serve solo a scoraggiare i giovani meno abbienti, anche se meritevoli, attirando critiche alla professione, che invece deve qualificarsi sempre meglio agli occhi dell'opinione pubblica. Voglio anche sottolineare che, ancora una volta, è un'iniziativa partita da Bologna a smuovere le acque a livello nazionale"*.

il Torresino



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA



Anno XVI n. 5 Settembre-Ottobre 2010
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

Direttore responsabile
Dott. Francesco Cortesi
Dottore Commercialista

Vice Direttore
Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Christian Attardi
Direzione Regionale E.R.

Dott. Antonio Cologno
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio d'Errico

Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista

Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Mario Santoro

Direzione Regionale E.R.
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretto, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazione dottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dotcomm.bo.it
Sito: www.dotcomm.bo.it

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo

Christian Attardi
Roberto Batacchi

Emilio Capuzzi
Massimo Conigliaro

Mariangela Latella
Fabrizio Pezzani

FERMIAMO IL TASSO!

MUTUO PRO-TETTO il **NUOVO** Mutuo Famiglia BPER



MUTUO
PRO-TETTO



il mutuo a **tasso variabile**
che **non cresce** oltre il limite prefissato

Numero Verde
800-205040



Banca popolare
dell'Emilia Romagna

 GRUPPO BPER

www.bper.it

La banca per la famiglia



10 settembre 1960, Giochi Olimpici di Roma - Il maratoneta etiope Abebe Bikila correndo a piedi nudi vince la medaglia d'oro davanti al marocchino Rhadi Ben Abdesselam

5 SETTEMBRE 2010 BOLOGNA RUN TUNE UP 2010: UN'IDEA NATA QUASI PER CASO

Circa un anno fa sono stata coinvolta nell'organizzazione del settore podistico della costituenda Associazione Sportiva "Commercialisti & Sport". L'idea mi è piaciuta molto, anche se mi sono immediatamente resa conto delle difficoltà che si sarebbero incontrate nell'organizzare eventi sportivi per i Dottori Commercialisti a livello nazionale.



C'era tutto da "inventare". Prima di tutto l'immagine dell'Associazione Sportiva: bisognava, infatti, darle una rilevanza nei confronti del pubblico. Anche l'attività concreta era tutta da ideare. Tuttavia, già dalle prime riunioni organizzative a Roma, ho avvertito l'entusiasmo e la passione per lo sport che animava ed univa gli organizzatori, primo fra tutti il presidente della neo-associazione, il collega Massimo Mellacina. Sin da subito mi è stato chiaro che il compito che mi ero assunta non era certamente di poco conto (organizzare una gara podistica, vi assicuro, non è facile!), tuttavia sapevo di potere contare sull'esperienza acquisita all'interno del gruppo sportivo della Fondazione dei Dottori



Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. L'altro fattore che giocava a mio favore era che, per fortuna, proprio a Bologna esiste da diversi anni una mezza maratona (cioè una gara podistica di 21 km) di grande prestigio: la Run Tune Up. Forte dell'appoggio e del valido apporto organizzativo della nostra Fondazione, ho subito pensato di abbinare le due cose ed organizzare all'interno di quella manifestazione un premio podistico dei Dottori Commercialisti. Ho preso immediatamente contatto con Stefano Soverini di Celeste Group - che nove anni fa ha ideato la Run Tune Up e che negli anni l'ha fatta crescere fino a farla diventare un evento sportivo di grande rilevanza - e lui ha accettato di buon grado di inserire, tra le iniziative in programma nell'edizione 2010, il primo trofeo podistico nazionale Dottori Commercialisti.



A quel punto la cosa era fatta anche perché il presidente del nostro Ordine, Gianfranco Tomassoli (anche lui podista convinto) si è dimostrato subito favorevole all'idea, promettendomi il sostegno dell'Ordine e della Fondazione di Bologna.

Così alla successiva riunione del direttivo romano dell'associazione sportiva nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ho potuto illustrare il mio progetto. Non era ancora definito quasi nulla ma le premesse c'erano tutte perché potesse funzionare. Infatti la mia idea ha raccolto il consenso e l'entusiasmo di tutti, soprattutto del presidente Mellacina.

Nella fase organizzativa della gara, un concreto aiuto l'ho avuto dal collega, consigliere nazionale, Claudio Bodini (a cui dobbiamo la bella "divisa" che ogni commercialista partecipante alla gara ha avuto in omaggio con obbligo di indossarla e fornita dagli sponsor) e dal collega Carlo Cavallo, dell'ordine di Bologna, che ha curato tutta l'organizzazione in loco ed ha deciso il contenuto del "pacco gara". Non voglio dimenticare l'essenziale collaborazione ricevuta dalle impiegate della Fondazione e soprattutto da Silvia, che insieme hanno contribuito non poco alla buona riuscita della manifestazione. Alla fine, tutto è andato a gonfie vele e da questa idea sono scaturiti anche dei bei momenti da aggiungere all'album dei ricordi della nostra attività: la serata precedente la gara, trascorsa al ristorante con i colleghi venuti da fuori Bologna e, subito dopo, lo spettacolo musicale in Piazza Maggiore; la giornata della gara con il sole ed una temperatura a dir poco ideale per i corridori; la premiazione dei vincitori (che bravi!!) nell'affascinante sede del nostro ordine.

In conclusione, traendo le somme di questa bella avventura, mi sto già chiedendo, e vi chiedo, se non valga la pena ripetere l'esperienza anche l'anno prossimo!

Vincenza Belletini



UNA BUONA OCCASIONE PER CORRERE E GUSTARE TAGLIATELLE AL RAGU'

La Bologna di questo sabato sera di fine estate ci ha accolto con il caldo sorriso di una bella signora, ci ha accompagnato sotto i portici illuminati, nelle viuzze del centro piene di gente "caciaroni" e ci ha cucinato, come vuole la tradizione, un piatto di memorabili tagliatelle al ragù e noi da bravi atleti, il giorno prima di ogni gara, ci siamo diligentemente sottoposti a questa "dolorosa cura" di carboidrati.

Dalla piazza Maggiore arrivano le amplificazioni del concerto organizzato come tutti gli anni in onore dei 1600 partecipanti alla gara, la piazza è piena di gente, decisamente una grande festa.

La mattina della domenica Bologna è ancora addormentata, ma ha riservato per noi un bel sole. La combriccola di consiglieri nazionali, per l'occasione, sotto le mentite spoglie di scafati runners, esce dall'albergo con il gruppo di colleghi (runners veri) camminando di buon



passo verso i giardini Margherita, tra un'oretta partirà il 1° campionato nazionale di mezza maratona dei Commercialisti per l'occasione organizzato in accoppiata con la Bologna Run Tune Up dalla Fondazione Commercialisti di Bologna. Durante il percorso, più si avvicina il momento della partenza, più si sprecano i lamenti: "io ho dormito malissimo", "taci che ho un piede che mi fa un male cane..." "pensa che io sono sotto antibiotici", quasi a scongiurare, o meglio, essere pronti a giustificare una probabile debacle. Dietro le transenne che delimitano l'area di partenza un sacco di gente saltellante aspetta l'ora X, la maggior parte non più ventenne, anzi dobbiamo dire che di giovanissimi ce ne sono proprio pochini, tutti hanno un'espressione allegra, ma che nasconde la preoccupazione di quello che aspetta la maggior parte di noi, due ore di fatica, di sofferenza e di denti stretti. Davanti a tutti, dietro la linea di partenza i Top Runners, quelli che vanno forte,.... coloro che taglieranno il traguardo quando la maggior parte dell'allegria brigata sarà al decimo chilometro o giù di lì.

I loro visi sono tesi, nei loro occhi leggi la concentrazione, la mano destra sul tasto del cronometro da polso, pronti a scattare a 20 km all'ora, i fisici sono da invidia, non un filo di grasso, consoliamoci... forse le ore ed ore passate alla scrivania non sanno nemmeno cosa siano. Ore 9,30 ..il count-down. Via, si parte. I primi scattano come missili davanti a tutti, mentre il lungo biscione di gente "normale" inizia a trotterellare per le strade di questa Bologna podistica chiusa al traffico per l'occasione. Noi commercialisti, iscritti nella speciale classifica, sfoggiamo le nuove divise nere della NIKE, offerte da Open Dot Com, non saremo dei super atleti, ma devo dire che siamo proprio eleganti. Il pavè di Bologna scorre tranquillo sotto le nostre scarpe da running, lungo il percorso, gruppi di bambini in fila con la mano tesa che ti chiedono il "cinque" ed eleganti signore corredate da relativo cagnolino isterico che abbaia alla sbuffante banda di matti che invade i "suoi giardinetti".

Ma se la maggior parte dei bolognesi lungo il percorso sembra abbastanza divertita, non mancano le situazioni difficili, specialmente ad alcuni incroci del centro dove volontari in arancione, con grande



pazienza, cercano di calmare le intemperanze di spazientiti automobilisti, in coda magari da un'oretta (in quanto a tifo purtroppo le maratone di New York o Londra da noi insegnano poco). Dopo una quindicina di chilometri il fiato comincia ad accorciarsi e il caldo umido della pianura si fa sentire, chi dice che Bologna è in pianura non ha fatto i conti con i su e giù di Via Indipendenza. Mancano 5 chilometri o poco più e le perfette canottierine con il logo di Commercialisti & Sport sono diventate degli straccetti grondanti di sudore. Magicamente, dietro una curva compaiono i giardini Margherita, alias Arrivo. Forse, se non ci siamo accorti degli ultimi chilometri corsi nell'ultima mezzora, non siamo proprio perfettamente presenti anzi forse siamo proprio "cotti". Sul palco lo Speaker sottolinea i nomi dei commercialisti all'arrivo, ce l'abbiamo fatta è finita. Uno dopo l'altro arrivano i colleghi confusi nella colorata moltitudine di runners. Taglia il traguardo anche il grande Presidente Tomassoli, 2.08.29 tempo cronometrico niente male, fulgido esempio di dedizione ad una disciplina non proprio di tutto riposo. Per la cronaca il podio della classifica commercialisti è di tutto rispetto.

Maschile

- 1° 1:09:50 Alberto Mosca Ordine di Biella
- 2° 1:17:12 Paolo Calamai Ordine di Modena
- 3° 1:22:28 Francesco Michelutti Ordine di Udine.

Femminile

- 1° 1.51.19 Luigia Nicodemo Ordine di Bologna
- 2° 1.55.58 Chiara Pettini Ordine di Bologna
- 3° 1.56.22 Maria Cristina Iacazio Ordine di Bologna.

Di tutto rispetto anche la premiazione nella prestigiosa sede dell'Ordine di Bologna con ricco buffet finale, pacchi premio per tutti e bacio accademico ai vincitori di Laura Fogli, maratona nazionale pluridecorata. Bella questa mezza di fine estate, bella cosa la sensazione di appartenenza che si percepisce dai colleghi, purtroppo non molti (60) arrivati da tutt'Italia, forse, il prossimo anno, una maggiore pubblicità negli ordini fatta per tempo darà migliori risultati.

Un grazie a Vincenza super segretaria "runner" dell'ordine e "deus ex machina" della sezione podismo della associazione Commercialisti & Sport, senza di lei questa bella giornata di sport non ci sarebbe stata. Alla gara non competitiva ha partecipato anche il presidente di Commercialisti & Sport il consigliere nazionale Massimo Mellacina, con la promessa che il prossimo anno sarà alla partenza della "21km", che, per la cronaca, si sta già preparando sul lungo mare di Latina.

Claudio Bodini





*Laura Fogli
consegna il premio
al vincitore
Alberto Mosca*

ALBERTO MOSCA UN COMMERCIALISTA CAMPIONE MONDIALE

A guardarlo non si direbbe. Fisico asciutto, quasi gracile, sguardo timido.

Non gli daresti 25 anni. Difficile immaginare che dietro quest'immagine apparentemente fragile si nasconda un campione sportivo. Eppure è così.

Alberto Mosca, 32 anni, commercialista di Biella, è il primo vincitore, per la categoria maschile, del premio podistico nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che si è tenuto a Bologna lo scorso 5 settembre. Ha tagliato il traguardo dopo un'ora, nove minuti e 50 secondi, classificandosi, oltre che primo nel trofeo del Cndcec, dodicesimo nella classifica generale (quindi su più di 1.800 iscritti) e ben terzo tra gli uomini italiani in gara.

Un uomo deciso, che trascorre il suo tempo libero dagli impegni professionali, a correre nei parchi, per allenarsi perché, lo confessa, la sua vera passione, è lo sport.

“Lo pratico – ci spiega – da quando ero piccolo. Crescendo sono diventato un atleta del corpo forestale dello stato ed ho fatto spesso delle gare a livello agonistico. Ho anche vinto alcuni riconoscimenti importanti come l'oro nella categoria squadra e l'argento nel 2006, per i campionati mondiali di corsa in montagna”.

Il trucco, ci spiega, sono due ore al giorno di allenamento. Tutti i giorni. O la mattina prima di andare in studio, oppure la sera, dopo una giornata tra le scartoffie. Immane quelli nel fine settimana durante i quali, spesso e volentieri, lo accompagna la moglie. Lui di corsa, lei in bici, per stargli vicino, passargli l'acqua, fare quattro chiacchiere.

Come pure lo ha accompagnato a Bologna, lo scorso 5 settembre, per vederlo gareggiare (e vincere) nella mezza maratona felsinea. Oltre che una giornata dedicata allo sport, la domenica della Run tune up è stata anche l'occasione per conoscere una città diversa e trascorrere un week end diverso nella splendida cornice medievale all'ombra delle due torri.

“Prima di quella bolognese – continua Mosca – non avevo mai fatto maratone. Anzi dal 2007, quando ho deciso di abbandonare lo sport a livello agonistico e di dedicarmi alla professione, seguendo le orme di mio padre, con il quale condivido lo studio associato, ho continuato ad allenarmi più che altro per passione”. Ma i risultati, anche questa volta, non sono tardati ad arrivare. E, dopo un rientro quasi in sordina nella stessa giornata della gara, festeggiato dagli amici più intimi, il giorno dopo, lunedì, ha ripreso a lavorare come se nulla fosse.

“Non mi dispiacerebbe – confessa – partecipare alla maratona di Atene o a quella di Chicago in rappresentanza dei commercialisti. So che vi parteciperà una delegazione bolognese. Magari potrei andare con loro anche se sono iscritto all'albo di un altro ordine”. (m.l.)



Luigia Nicodemo riceve il meritato riconoscimento dalle mani di Laura Fogli. Alla sua destra Vincenza Bellettini, dell'Ordine di Bologna

LUIGIA NICODEMO IL SEGRETO DELLA MIA VITTORIA? LA DISCIPLINA

Lo sport è la sua grande passione. Approfitta di ogni momento libero per dedicarsi all'attività fisica. Non solo la corsa ma anche il tennis, ad esempio, o lo sci. E' un'amante della vita sana e del cibo genuino anche perché, come si sa, *mens sana in corpore sano*. Luigia Nicodemo, 37 anni è la vincitrice, per la categoria femminile, del primo trofeo podistico nazionale dei dottori commercialisti dove ha registrato il tempo di un'ora, 51 minuti e 19 secondi.

E' una donna molto determinata ma anche molto rigorosa con se stessa. "In realtà – minuziosità – non è stato un buon tempo quello che ho fatto alla Run tune up. Ho pagato lo scotto di non essermi allenata con costanza nel mese di agosto. Ma l'ho affrontata lo stesso perché la mezza maratona non stanca. Cioè, rispetto alla maratona vera e propria, è un percorso più facile". E se lo dice lei, che di gare podistiche ha una lunga esperienza, ci crediamo. Dal 2002 ad oggi, per intendersi, non si è persa neanche una maratona di New York. "Mi trovavo negli Stati Uniti per lavoro – spiega –, ci ho vissuto 5 anni e mi sono anche abilitata ad esercitare la professione negli States diventando una Certified public accountant. Anche lì, ho coltivato la mia passione per lo sport. L'iscrizione alla maratona è stata una conseguenza quasi naturale".

Trascorre tutto il suo tempo libero dedicandosi all'attività sportiva. Pur di potere correre si sveglia la mattina prestissimo per poi arrivare pronta al lavoro con già un'ora di allenamento alle spalle. "Quando arrivo in studio dopo un allenamento –ci spiega – affronto la giornata lavorativa con rinnovato vigore. Mi sento più carica e il mio corpo risponde meglio. Mi piace sentirmi così per questo non guardo mai la televisione e non amo neanche andare al cinema. Chiunque corre va alla ricerca del tempo per correre. La corsa ti prende, ti appassiona e, una volta che hai iniziato, non riesci più a smettere perché hai sempre voglia di migliorarti". Lei, dal canto suo, di sfide con se stessa ne ha vinte. Come quelle, ad esempio, che l'hanno portata ad ottenere tempi sempre migliori nella maratona di New York. Dalle 4 ore e 16 nel 2002 alle 3 e 45 nel 2008 quando, con quel tempo, è riuscita ad accedere alla maratona di Boston del 2009, dove ha corso sempre nella categoria dei commercialisti. Il segreto per ottenere dei risultati, assicura, è mettersi dell'impegno e non lasciare nulla al caso. Insomma ci vuole metodo anche perché, continua "dopo il trentesimo chilometro la stanchezza comincia a farsi sentire". Iscritta alla polisportiva Porta Saragozza di Bologna, la Nicodemo si misura, a livello amatoriale, in diversi sport con il gruppo sportivo dei commercialisti bolognesi, che qualche anno fa le ha tributato anche la targa della migliore atleta polivalente.

Ma non di sola corsa... Ogni tanto bisogna concedersi anche dei break. Così, per festeggiare la vittoria della Run tune up la Nicodemo si è concessa, subito dopo le premiazioni nella sede dell'ordine, una visita alla sagra del Tortello con il marito e gli amici più vicini. (m.l.)

RUN TUNE UP: UN' ESPERIENZA INDIMENTICABILE

Intervista al Consigliere Nazionale DCEC Massimo Mellacina

Dalla corsa al calcio. A ottobre la sfida Commercialisti – Agenzia delle Entrate

E' il *deus ex machina* della neonata associazione sportiva dilettantistica dei dottori commercialisti ed esperti contabili (www.asddcec.it). Massimo Mellacina, 50 anni, commercialista romano, membro del consiglio nazionale, ha visto sin da subito la Run tune up come un'occasione per rilanciare le attività sportive dei commercialisti in ambito podistico.

“La partecipazione alla mezza maratona bolognese – spiega Mellacina – è stata quasi una naturale conseguenza della nostra attività”.

In che senso?

“Per perseguire il nostro obiettivo, che è quello di costituire un fattore principalmente aggregante all'interno dell'ordine, al di là dei canali lavorativi, abbiamo dovuto necessariamente prendere atto delle realtà sportive locali che si sono sviluppate all'interno dei singoli ordini provinciali”.

Come ad esempio quella bolognese.?

“Sì. La fondazione bolognese, peraltro, da anni, ha un gruppo sportivo ed i suoi aderenti da anni partecipano a titolo individuale alla mezza maratona. Siccome si tratta di una gara importante, che ha una valenza nazionale, abbiamo pensato di partire da lì per rilanciare l'attività podistica della nostra associazione e coinvolgere i commercialisti di tutt'Italia”.

All'indomani della gara, tiriamo le somme... come è stata quest'esperienza?

“Bellissima. Una manifestazione bene organizzata fin nei minimi dettagli. L'ordine bolognese ci ha accolto tutti con molta ospitalità. Guardi, siamo stati così bene che si potrebbe ipotizzare, per l'anno prossimo, anche la possibilità di ripetere quest'esperienza, abbinando ancora una volta la seconda edizione del trofeo nazionale dei commercialisti alla Run tune up”.

Ma qual è stata la spinta propulsiva per fare nascere l'associazione sportiva?

“Un anno fa il consiglio nazionale ha ritenuto opportuno individuare qualcosa che potesse aggregare la categoria e stimolare lo spirito di appartenenza dei propri iscritti, in ambiti non professionali. Per questo ha costituito la commissione del cosiddetto “tempo libero” che appena insediata ha subito proposto di fondare quest'associazione”.

Un nuovo modo di concepire la professione?

“Questa è una domanda difficile e al tempo stesso stimolante. Posso solo dire che abbiamo scoperto che i commercialisti hanno voglia di aggregarsi anche fuori dagli ambiti nei quali normalmente operano a livello professionale come l'attività di studio oppure la frequenza ai corsi di formazione professionale continua. E la riprova di ciò deriva dal fatto che tra tutte le mezze maratone che ci sono in Italia, abbiamo scelto proprio quella organizzata dalla nostra associazione”.

Di quali discipline sportive vi occupate?

“Lo sci, ad esempio, con il quale abbiamo già partecipato ai campionati italiani. Ma anche tennis, golf o calcio per il quale abbiamo già 24 squadre dilettanti in rappresentanza di altrettanti ordini. Pensi che nel torneo di calcio che abbiamo organizzato in Puglia hanno partecipato 300 colleghi provenienti da tutt'Italia che per 5 giorni, insieme alle famiglie che li accompagnavano, hanno vissuto in simbiosi”.

Avete mai pensato di organizzare una partita con squadre come, ad esempio, la nazionale cantanti?

“Le do un'anticipazione. Quest'anno, in occasione del convegno nazionale del 23 ottobre la nazionale dei commercialisti incontrerà la sua omologa dell'Agenzia delle Entrate. Ogni giocatore entrerà in campo indossando una maglietta che riporta la scritta *Avversari solo sul campo*”.

Simpatico...

“E' un segno con il quale la categoria vuole confermare la sua volontà di non sentirsi assolutamente dall'altra parte della barricata e di volere svolgere ruolo sociale... Anche da questi segnali sportivi aggregativi si possono trarre indicazioni... Il commercialista vuole andare oltre, mettersi al servizio del paese rivendicando un ruolo sociale e l'importanza del pensiero tecnico messo a disposizione della società civile e del paese che mai come adesso ne ha veramente bisogno”.

Mariangela Latella





DALLA PALESTRA ALL'AULA

Grazie ai corsi dei Commercialisti crescono le società sportive

Si è detto molto soddisfatto, Renato Rizzoli (nella foto a destra, accanto al Presidente Tomassoli), presidente del comitato provinciale del Coni, per l'ottima collaborazione che ancora una volta si è creata con l'ordine dei dottori commercialisti. L'occasione della Run tune up, che ha portato a Bologna circa 70 commercialisti provenienti da tutt'Italia, ha rinsaldato il rapporto tra le due istituzioni nato sin dai tempi delle Bologniadi, la manifestazione ideata da Rizzoli e che nelle ultime edizioni ha incontrato anche il sostegno sia dell'ordine che della fondazione. Del resto è anche vero che alcuni dei commercialisti che hanno gareggiato alla mezza maratona bolognesi sono anche "figli" dello sport felsineo e provengono dalla polisportiva Porta Saragozza di Bologna. Come il presidente dell'ordine, Gianfranco Tomassoli, che pure ha corso la gara arrivando a chiudere il percorso in poco più di due ore. O come, ancora, la stessa vincitrice della categoria femminile del premio podistico dei commercialisti, Luigia Nicodemo.

"Quest'esperienza è nata – spiega Rizzoli – grazie alla passione del presidente Tomassoli per la corsa su strada. Un interesse che un po' alla volta ha coinvolto altri membri dell'ordine bolognese di modo che siamo riusciti a mettere insieme una bella squadra con la quale siamo anche andati alla maratona di New York e a quelle di Londra e Boston. Ma la nostra collaborazione va ben oltre l'ambito sportivo. La fondazione dei commercialisti bolognesi, infatti, organizza dei corsi di formazione in materie fiscali e amministrative per il personale delle società sportive che devono essere preparati a situazioni di gestione sempre più complesse e a forme di collaborazione tra realtà diverse che si spingono fino a vere e proprie fusioni di società sportive". In procinto di partire per la maratona di Chicago e poi, successivamente, per quella di Atene, gli atleti-commercialisti bolognesi, non hanno fatto a tempo a terminare le fatiche per la Run tune up, che già sono pieno fermento con i nuovi allenamenti. E chissà che anche nelle prossime avventure podistiche non ci sia di nuovo l'atleta Laura Fogli, madrina della prima edizione del trofeo commercialisti (grazie alla collaborazione tra il coni e l'ordine) a sostenerli ed incoraggiarli ancora. Di lei, che è peraltro anche la preparatrice atletica di Gianni Morandi, si ricorda ancora la sua eccezionale prestazione alla Maratona di New York del 1981, l'argento conquistato ai Campionati Europei di Atene (1982) e Stoccarda (1986), ed il record italiano femminile alle Olimpiadi di Seul del 1988.

All'indomani della premiazione dei vincitori, l'atleta comacchiese non ha escluso la possibilità di nuove collaborazioni con l'ordine. "Di questa prima esperienza – spiega - mi rimane addosso la sensazione di una cosa ben fatta. Ho l'impressione che l'anno prossimo sarà più facile coinvolgere ancora più commercialisti. Dal canto mio, sono molto aperta a queste collaborazioni e credo che da questo trofeo sia partito un qualcosa che potrebbe determinare anche altre occasioni di incontro". (m.l.)

BORN TO RUN

Il prologo

Da bravi dottori commercialisti ci siamo chiesti tante volte perché avevamo scelto un mestiere così complicato e frenetico, un mestiere che ci obbliga a correre tutti i giorni tutto il giorno, spesso week end compresi. Poi una mattina di qualche anno fa è arrivata la risposta, direttamente e inopinatamente da una canzone: ce l'ha mandata The Boss, che ci ha spiegato il perché e il per come noi eravamo nati per correre, in tutti i sensi. The Boss, e chi altrimenti? il ministro Tremonti! Sì, proprio Lui (non per errore la elle è in maiuscolo), che ha sempre fatto e sempre farà tutto quanto è necessario affinché noi si possa continuare a correre. Meglio: affinché sia possibile migliorare ogni giorno di più nella nostra corsa. Dunque è nel destino (oggi diremmo nella mission) dei dottori commercialisti di andare sempre più veloci: con questo assunto, e scusate il salto di logica, si capisce bene perché siamo arrivati ad organizzare il **Primo Trofeo Podistico Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**



Fra i partecipanti anche Gianni Morandi

Il pre-gara

Dunque l'Ordine di Bologna, con il sostegno dell'associazione nazionale sportiva dilettantistica Commercialisti & Sport, ha avuto l'onore di dare il via ad una manifestazione che, ci contiamo, diventerà una bella tradizione per tutti noi. Ce l'abbiamo messa tutta nell'organizzazione, in particolar modo nell'accoglienza dei nostri colleghi che venivano dalle altre città: da Modena, da Biella, da Cremona e da Latina, ma anche da Palermo e da Ragusa e perfino da Trapani! Abbiamo cercato di curare ogni particolare perché tale accoglienza risultasse gradita il più possibile: il pacco gara donato ai partecipanti (una bella sacca sportiva che conteneva maglie e



magliette, felpa, asciugamano, prodotti alimentari ed integratori sportivi) era degno di quello della Maratona di New York e forse, tanto per voler essere modesti, era anche meglio. Ed infatti la più grande soddisfazione che abbiamo avuto, alla fine, sono stati i mille sorrisi e le tantissime congratulazioni venute da tutti i partecipanti, arrivati come colleghi e ripartiti come amici.



La gara

La Run Tune Up è di per sé una corsa molto accattivante, una classica nell'ambiente podistico nazionale, ed è l'unica mezza maratona che dipana il suo percorso interamente in un centro storico medioevale. In questo contesto, la nostra gara non poteva che riuscire bellissima: chiedere a chi l'ha fatta per credere. Già da quando ci siamo incontrati la mattina (di una bellissima giornata, per inciso), prima che venisse dato il via alla competizione, si è avuta la sensazione che le cose sarebbero andate proprio bene: tutti i commercialisti podisti, vestiti del bel completino Nike gentile dono del Consiglio Nazionale, ci hanno messo veramente pochi minuti per conoscersi e fraternizzare. Una foto tutti insieme e a seguire un monte di chiacchiere, tanto che lo sparo del via ci ha quasi sorpresi. Durante il percorso, accompagnati dalle bande e dalle band di "Suona Bologna",

ci si incontrava e ci si salutava (magari chi veniva superato da un collega era un po' meno contento: in fondo era pur sempre una competizione!) e dopo l'arrivo di nuovo si è "fatto gruppo". Meglio di così ...



La festa

E poi ci siamo ritrovati alla sede dell'Ordine, per concludere in bellezza la giornata. C'è stato un premio per tutti: ai primi tre uomini e alle prime tre donne un premio "serio" (un punto d'onore per Bologna: prima fra le donne si è piazzata una runner bolognese!); a tanti altri una bella targa ricordo, con il Presidente del CONI provinciale Renato Rizzoli e la mitica Laura Fogli (due volte medaglia d'argento in maratona ai campionati europei) che distribuivano premi e sorrisi. Applausi e, quindi, al nuovo sparo un altro via: è iniziata in quel momento una competizione altrettanto gradita, con un rush diretto alla tavola del buffet. Lì è stato un po' più difficile capire chi è arrivato primo: diciamo che hanno vinto tutti ...

L'epilogo

La conclusione è facile: è stato bello, ci siamo divertiti e quindi lo rifaremo. Alla prossima!

Carlo Cavallo (un dott.comm.pod.)



Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna

Anno XVI n. 5 - Settembre - Ottobre 2010

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile

Dott. Francesco Cortesi

In Redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:

Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

Realizzazione grafica
e stampa

SATE srl

via C. Gozzetti, 88

44123 Ferrara

tel. 0532 765646

fax 0532 765759